CORSO DI AGGIORNAMENTO PREVENZIONE INCENDI ai sensi del DM 05/08/2011

La sicurezza antincendio negli impianti sportivi



RELATORE: D Ing. Caterina Governi

Prato - 18/11/2026

PROGRAMMA

LA SICUREZZA ANTINCENDIO NEGLI IMPIANTI SPORTIVI

INTRODUZIONE



PARTE I – D.M. 18/03/1996 IMPIANTI SPORTIVI CONI

1.1. D.M. 18/03/1996
1.2. Successive modifiche ed integrazioni: D.M. 6/06/2005 e D.M. 13/08/2024
1.3. Prospettive future
1.4. D.M. 24/12/2025 Campionato Europeo UEFA 2032

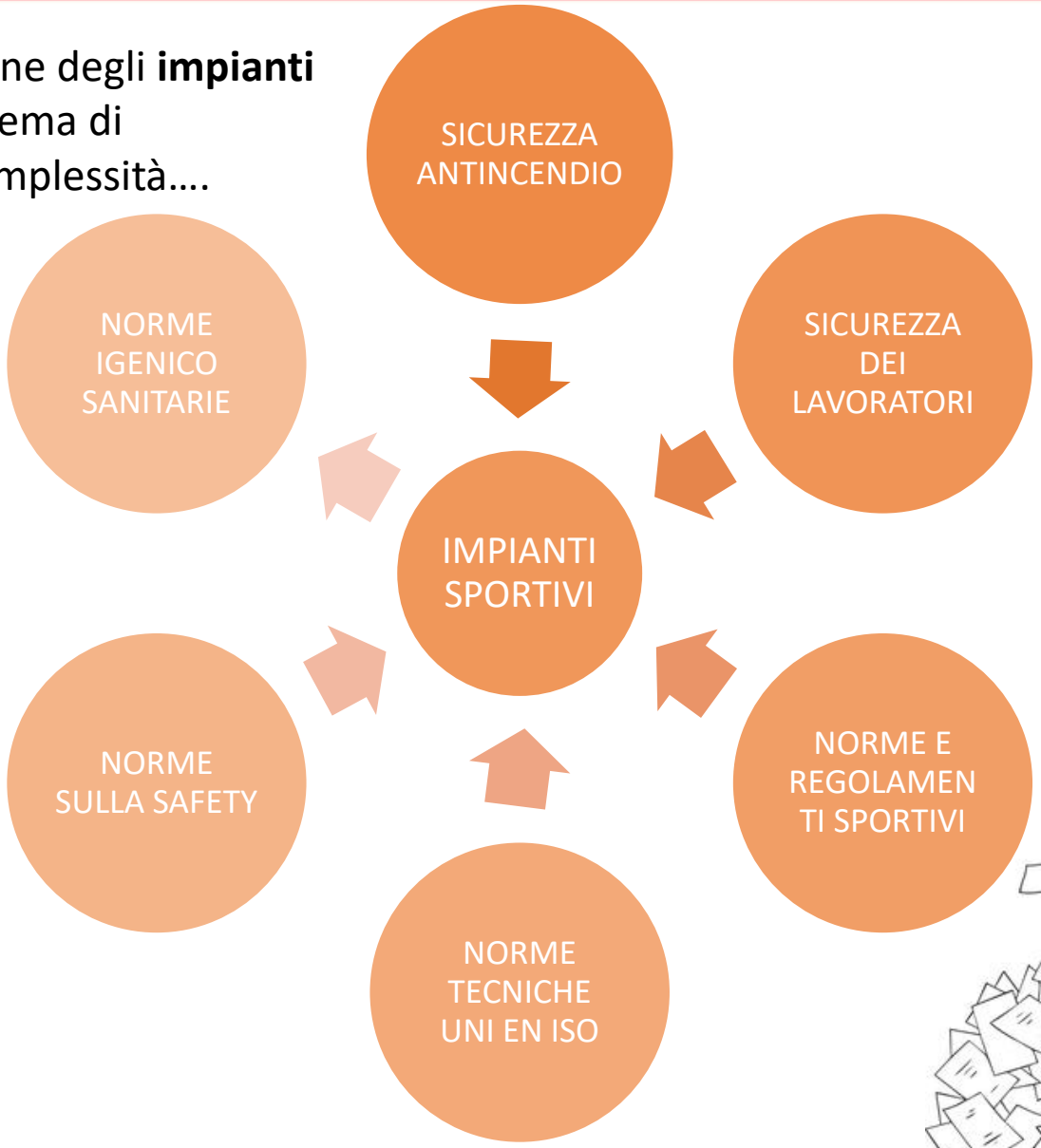
PARTE II – Sicurezza antincendio nelle PALESTRE

2.1. Norme applicabili
2.2. Caso studio, palestra: normative a confronto

Conclusioni e test di apprendimento

La sicurezza antincendio negli impianti sportivi - INTRODUZIONE

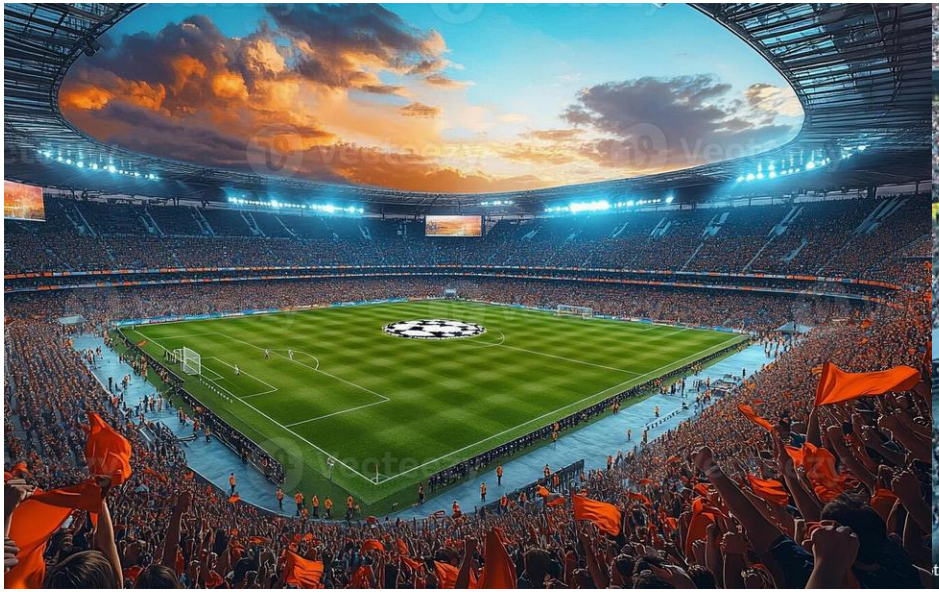
La progettazione degli **impianti sportivi** è un tema di particolare complessità….





La sicurezza antincendio negli impianti sportivi - INTRODUZIONE

… inoltre, l'evoluzione del concetto di impianto sportivo, che da semplice "contenitore per attività sportiva", è diventato negli anni un **complesso polifunzionale** che può ospitare eventi secondari ed extrasportivi.





La sicurezza antincendio negli impianti sportivi - INTRODUZIONE

SICUREZZA ANTINCENDIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

D.M. 18/03/1996
Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi

D.M. 06/06/2005
e LINEE GUIDA
lett.circ, prot.1091 del 05/08/2005
Modifica e Integra sostanzialmente il D.M. 18/03/1996

D.P.R. 151/2011 «NUOVO REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI»

D.M. 13/08/2024
Introduce l'art. 23 bis

D.M. 24/12/2025
Norme tecniche per la sicurezza, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi per il campionato europeo di calcio «UEFA Euro 2032»

D.M. 18/03/1996 e s.m.i.
ultimo testo coordinato del Marzo 2026 sul sito vigilfuoco.it

Attivita' n°65-Allegato 1 al D.P.R. 151/2011

N.	ATTIVITÀ (DPR 151/2011)	CATEGORIA		
		A	B	C
65	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, **impianti e centri sportivi**, palestre, sia a carattere pubblico che privato, **con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m²**. Sono escluse le manifestazioni temporanee[1], di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. [2, 3, 4, 5, 6, 7]		Fino a 200 persone	Oltre 200 persone
Equiparazione con le attività di cui all'allegato ex DM 16/02/82				
83	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti			
Principali differenze fra le attività di equiparazione La nuova attività introduce l'assoggettabilità per l'uso anche privato. Oltre al parametro delle 100 persone, fissato precedentemente, viene considerato anche, in alternativa, quello relativo alla superficie lorda in pianta superiore a 200 m². Vengono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.				

E' stato introdotto il parametro relativo alla **superficie lorda al chiuso superiore a 200 mq,** prima non presente.

Per effetto di questo nuovo parametro, attività prima «non soggette», sono diventate «soggette» con il D.P.R. 151/2011.

La sicurezza antincendio negli impianti sportivi - INTRODUZIONE

ESEMPIO:
Impianto sportivo prevalentemente all'aperto con servizi (spogliatoi, magazzino, ufficio…) di **superficie >200 mq anche se con spettatori <100**



CASO TIPICO DEI CAMPI SPORTIVI COMUNALI

Att.65
Soggetta a VVF

SOLUZIONE NELL'IMPOSSIBILITA' DI ADEGUAMENTO:
Interdizione fisica di ambienti fino ad avere servizi fruibili al chiuso di superficie < 200 mq

In caso di controlli ispettivi delle autorità, gli spazi dovranno essere effettivamente chiusi in modo definitivo, vuoti e inutilizzati.

La sicurezza antincendio negli impianti sportivi - INTRODUZIONE

N.	ATTIVITÀ (DPR 151/2011)	CATEGORIA		
		A	B	C
65	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, **impianti e centri sportivi**, palestre, sia a carattere pubblico che privato, **con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m²**. Sono escluse le manifestazioni temporanee[1], di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. [2, 3, 4, 5, 6, 7,]		Fino a 200 persone	Oltre 200 persone
Equiparazione con le attività di cui all'allegato ex DM 16/02/82				
83	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti			
Principali differenze fra le attività di equiparazione La nuova attività introduce l'assoggettabilità per l'uso anche privato. Oltre al parametro delle 100 persone, fissato precedentemente, viene considerato anche, in alternativa, quello relativo alla superficie lorda in pianta superiore a 200 m². Vengono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.				

Nel D.M. 16/08/82 si parlava di posti ovvero **spettatori** (non includendo gli atleti e il relativo staff).
Con il D.P.R. 151/2011 si parla di persone ovvero **atleti + staff + spettatori**!

La sicurezza antincendio negli impianti sportivi - INTRODUZIONE

ESEMPIO:
Impianto sportivo che accoglie 30 atleti praticanti e 15 persone dello staff (addetti) = totale 45 persone
Con una tribuna per il pubblico con capienza 70 posti.

=> CAPIENZA COMPLESSIVA IMPIANTO 115 PERSONE
DI CUI 70 SPETTATORI

NO Att.83 (D.M.16/08/82) NON Soggetta a VVF

Att.65 (D.P.R.151/11) Soggetta a VVF



La sicurezza antincendio negli impianti sportivi - INTRODUZIONE

Att.65 (D.P.R. 151/11)

N.	ATTIVITÀ (DPR 151/2011)	CATEGORIA		
		A	B	C
65	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, **impianti e centri sportivi**, palestre, sia a carattere pubblico che privato, **con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m²**. Sono escluse le manifestazioni temporanee[1], di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. [2, 3, 4, 5, 6, 7,]		Fino a 200 persone	Oltre 200 persone

PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO D.M. 19/08/1996

IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI D.M. 18/03/1996

Att.65 (D.P.R. 151/11)

Seduta C.C.T.S. 30 settembre 2020 → approvata proposta nuovo allegato I

attuale	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq.		Fino a 200 persone	Oltre 200 persone
Proposto	Impianti e centri sportivi, sia a carattere pubblico che privato, con oltre 100 occupanti; Palestre al chiuso sia a carattere pubblico che privato con oltre 100 occupanti;	Impianti e centri sportivi con numero di occupanti ≤ 200;	Impianti e centri sportivi con numero di occupanti ≤ 5000; Palestre;	Impianti e centri sportivi con numero di occupanti > 5000.

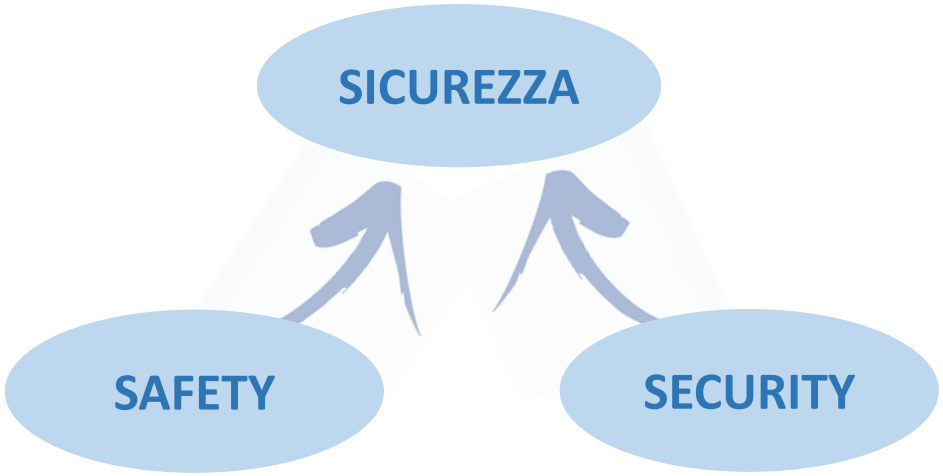


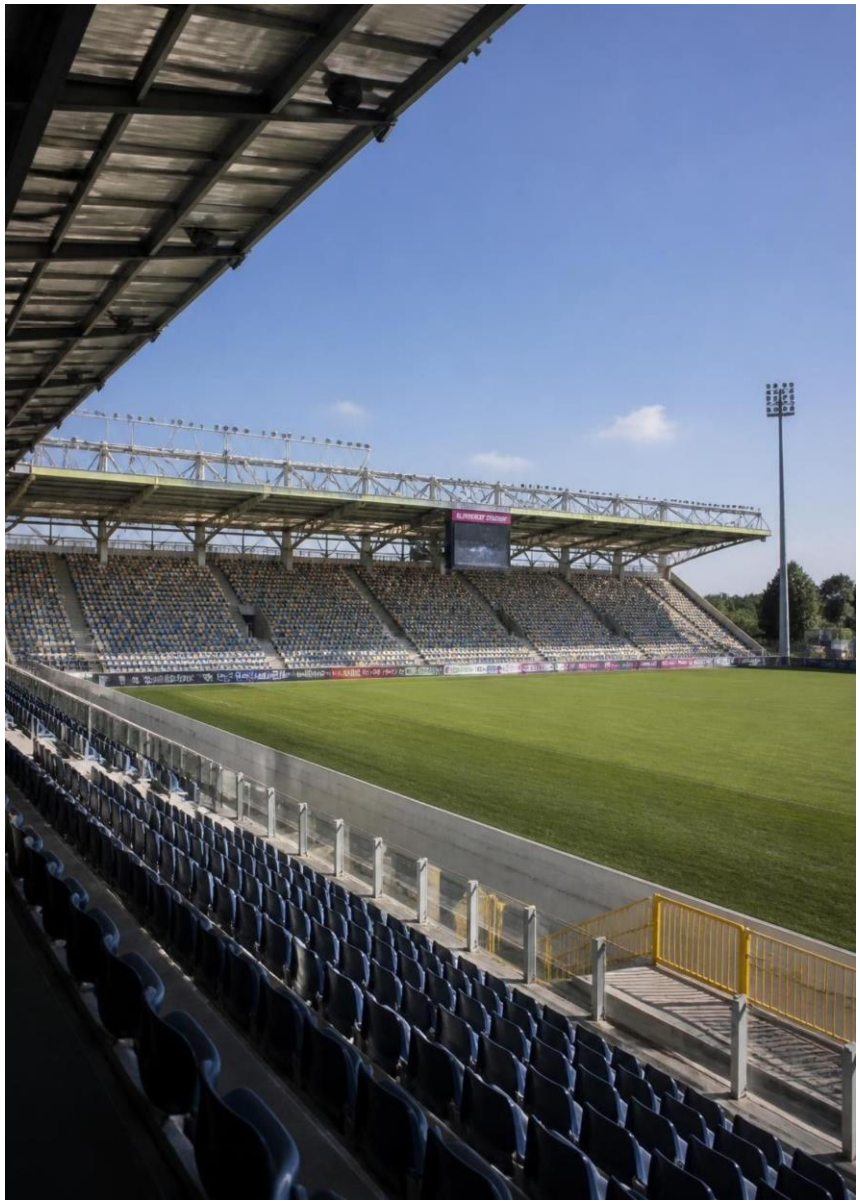
Con la prossima revisione del DPR 151/2011, potrebbero essere scorporate **le attività sportive dalle attività di pubblico spettacolo**, che ora convergono entrambe nell'attività n. 65 del D.P.R. 151/2011.

La sicurezza antincendio negli impianti sportivi - INTRODUZIONE

DM 18 marzo 1996

"Norme di **sicurezza** per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi"





DM 18 marzo 1996 Ambito di applicazione: a quali impianti si applica [art.1]

Impianti sportivi di nuova costruzione e impianti esistenti […], nei quali si svolgono manifestazioni e/o **attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I.,** riportate nell'allegato allo stesso D.M. […] ove è prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100.

ALLEGATO

SPORT	FEDERAZIONE	APERTO	CHIUSO
VOLO A MOTORE E TURISMO	Ae.C.I.	X	
VOLO A VELA		X	
PARACADUTISMO SPORTIVO		X	
AEROMODELLISMO		X	
PARAPENDIO		X	
DELTAPLANO		X	

DM 18 marzo 1996 **Ambito di applicazione: a quali impianti si applica [art.1]**

…Per i complessi e gli impianti ove è prevista la presenza di **spettatori non superiore a 100 o privi di spettatori**, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 20.

Equiparazione con le attività di cui all'allegato ex DM 16/02/82	
83	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti

<100 spettatori …attività sotto soglia di assoggettabilità quando è uscito il D.M. 18/03/1996

DM 18 marzo 1996 Ambito di applicazione: a quali impianti si applica [art.1]

N.	ATTIVITÀ (DPR 151/2011)	CATEGORIA		
		A	B	C
65	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, **impianti e centri sportivi**, palestre, sia a carattere pubblico che privato, **con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m²**. Sono escluse le manifestazioni temporanee[1], di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. [2, 3, 4, 5, 6, 7]		Fino a 200 persone	Oltre 200 persone
Equiparazione con le attività di cui all'allegato ex DM 16/02/82				
83	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a [illegible]			
Principali differenze fra le attività di equiparazione La nuova attività introduce l'assoggettabilità per l'uso anche privato. Oltre al parametro delle 100 persone, fissato precedentemente, viene considerato anche, in alternativa, quello relativo alla superficie lorda in pianta superiore a 200 m². Vengono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.				

Art. 20 D.M. 18/03/1996

DM 18 marzo 1996 Ambito di applicazione: a quali impianti si applica [art.1]



(Chiarimento)
PROT. n° 0013235

Roma, 06 agosto 2025

OGGETTO: Palestre - applicazione norma tecnica di prevenzione incendi. Quesito.

In riscontro alla richiesta pervenuta con la nota a margine indicata, si conferma che le palestre nelle quali non "*si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni Sportive*", sono attività sprovviste di specifica regola tecnica di prevenzione incendi.

In tali casistiche, quindi, la progettazione antincendio dovrà svilupparsi secondo le indicazioni dell'allegato I al D.M. 7 agosto 2012, nell'ambito della quale le disposizioni contenute nel D.M.18 marzo 1996 e s.m.i potranno costituire un utile riferimento.

Qualora, invece, nelle predette palestre si svolgano "*manifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni Sportive*", le disposizioni contenute nell'articolo 20 del predetto decreto assumono valore di cogenza.

Pertanto negli impianti sportivi dove non si svolgono tali manifestazione, e nelle palestre, il DM può essere un utile riferimento ma non è cogente.

La sicurezza antincendio negli impianti sportivi - INTRODUZIONE

Palestra

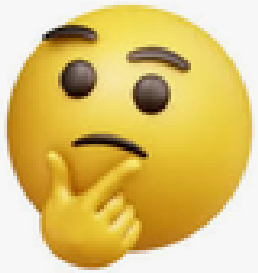
La palestra (che include centri fitness, sale pesi, aerobica, body building e relative pertinenze come saune o spogliatoi)
è considerata:

un impianto/centro sportivo

D.M. 18/03/1996 ???
O
D.M. 03/08/2015



o locale di trattenimento in genere



D.M. 19/08/1996 ???
O
D.M. 03/08/2015 + RTV 15 ???



APPROFONDIMENTO NELLA SECONDA PARTE DELLA LEZIONE

PARTE 1 - La sicurezza antincendio negli impianti sportivi con manifestazioni CONI – D.M. 18/03/1996 e s.m.i.i.



SICUREZZA ANTINCENDIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

D.M. 18/03/1996

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi

D.M. 06/06/2005
e LINEE GUIDA
lett.circ, prot.1091 del 05/08/2005

Modifica e Integra sostanzialmente il D.M. 18/03/1996
IMPIANTI SPORTIVI CON MANIFESTAZIONI CALCISTICHE > 10.000 SPETTATORI

Circolare n. 18 MI.SA. n. P918/4139 sott. 6/II.R.6.Bis del 27-06-2005

Circolare n. 31 MI.SA. n. P1769/4139 sott. 6/II.R.6.Bis del 20-12-2005

Le innovazioni introdotte consentono di realizzare **impianti sportivi polifunzionali** ed adottare separazioni tra la zona spettatori e la zona attività sportiva **negli impianti con capienza superiore a 10.000 spettatori ove si disputano competizioni relative ai gioco dei calcio** maggiormente rispondenti alle normativa internazionali, consentendo nel contempo la possibilità di fronteggiare eventuali criticità contingenti sotto il profilo dell'**ordine e della sicurezza pubblica**.

SICUREZZA ANTINCENDIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

D.M. 18/03/1996

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi

D.M. 06/06/2005
e LINEE GUIDA
lett.circ, prot.1091 del 05/08/2005

Modifica e Integra sostanzialmente il D.M. 18/03/1996
IMPIANTI SPORTIVI CON MANIFESTAZIONI CALCISTICHE > 10.000 SPETTATORI

Circolare n. 18 MI.SA. n. P918/4139 sott. 6/II.R.6.Bis del 27-06-2005

Circolare n. 31 MI.SA. n. P1769/4139 sott. 6/II.R.6.Bis del 20-12-2005

Chiarimenti in merito all'ambito di applicazione e ai profili attuati delle misure introdotte dal D.M. 06/06/2005.

D.M. 18/03/1996
Integr. D.M. 06/06/2005

ARTICOLATO

1. Campo di applicazione
2. Definizioni
3. Norme di procedura per la costruzione e per l'esercizio di impianti sportivi
4. **Ubicazione**
5. Area di servizio annessa all'impianto
6. Spazi riservati agli spettatori e all'attività sportiva
   - 6 bis - Sistemi di separazione tra zona spettatori e zona attività sportiva
7. Settori
8. **Sistemi di vie di uscita**
   - 8 bis – Aree di sicurezza e varchi
9. **Distribuzione interna**
10. Servizi di supporto della zona spettatori
11. Spogliatoi
12. Manifestazioni occasionali

Circolare n. 31 MI.SA. n. P1769/4139 sott. 6/II.R.6.Bis del 20-12-2005

D.M. 18/03/1996
Integr. D.M. 06/06/2005

ARTICOLATO

Circolare n. 31 MI.SA. n. P1769/4139 sott. 6/II.R.6.Bis del 20-12-2005

13. Coperture pressostatiche
14. Piscine
15. **Strutture, finiture ed arredi**
16. **Depositi**
17. **Impianti tecnici**
18. Dispositivi di controllo degli spettatori
19. Gestione della sicurezza antincendio
    - 19 bis – Gestione della sicurezza antincendio in complessi sportivi multifunzionali
    - 19 ter – Gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica all'interno degli impianti dove si disputano incontri di calcio
    - 19 quater – Gestione dell'impianto sportivo
20. Complessi e impianti sportivi con capienza superiore a 100 spettatori o privi di spettatori
21. Norme transitorie
22. Deroghe
23. Commercializzazione CEE
    - 23 bis – Rinvio alle norme tecniche
24. Disposizioni finali

PARTE 1- La sicurezza antincendio negli impianti sportivi CONI

D.M. 18/03/1996
Integr. D.M. 06/06/2005

Art. 3 Norme di procedura per gli impianti sportivi

Chi intende costruire un impianto destinato ad attività sportiva con presenza di **spettatori in numero superiore a 100** deve presentare al comune da documentazione riportata nell'articolo, tra cui è presente il parere sul progetto che si intende realizzare da parte del C.O.N.I.

Il comune sottopone il progetto alla **commissione provinciale/*comunale* di vigilanza**, per l'esercizio da parte di quest'ultima delle attribuzioni di cui all'art. 80 del TULPS (R.D. n°773/1931), la quale redige apposito verbale con motivato parere circa la conformità dell'impianto alle presenti norme.

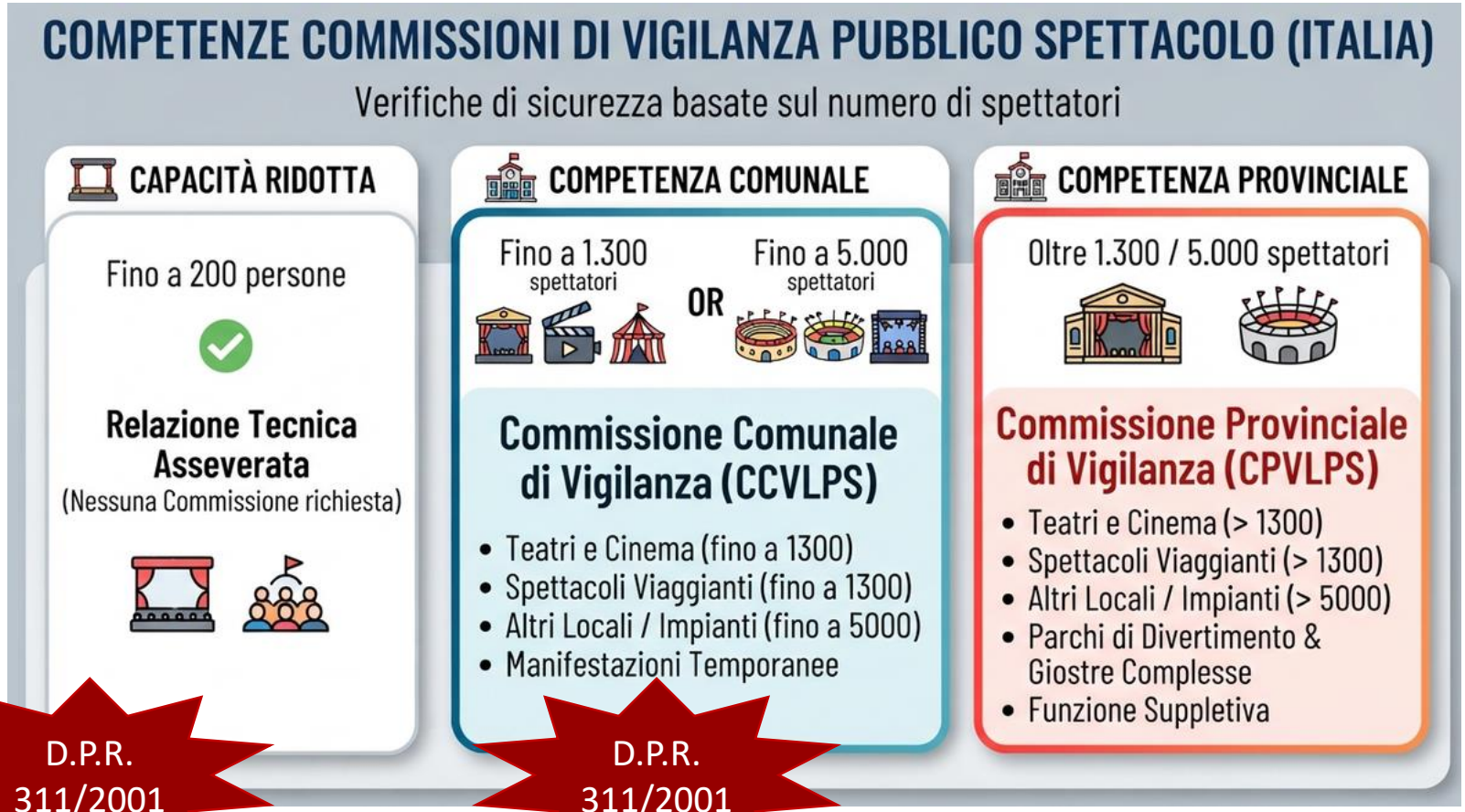
Alla commissione di vigilanza deve essere aggregato, a titolo consultivo, un rappresentante del C.O.N.I.

In seguito la commissione di vigilanza esegue il sopralluogo e redige apposito verbale esprimendo il proprio parere di competenza, che viene trasmesso al Sindaco ai fini del rilascio della **licenza di agibilità**.



D.M. 18/03/1996
Integr. D.M. 06/06/2005

Art. 3 Norme di procedura per gli impianti sportivi



D.P.R. 311/2001

D.P.R. 311/2001

PARTE 1- La sicurezza antincendio negli impianti sportivi CONI

D.M. 18/03/1996
Integr. D.M. 06/06/2005

Art. 3 Norme di procedura per gli impianti sportivi

D.L. 27/12/2024 n°201

per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il **teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche**, che si svolgono in un **orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00** del giorno seguente, compresi le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative, **destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti**, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, […], è sostituito dalla **segnalazione certificata di inizio attività** di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.



NO regime semplificato PER IMPIANTI SPORTIVI

P<100 - non passa in CVLPS
100<P<200 – asseverazione tecnica
200<P<5000 – CCVLPS
P>5000 - CPVLPS

D.M. 18/03/1996
Integr. D.M. 06/06/2005

Art. 22 Deroghe

Qualora in ragione di particolari situazioni non fosse possibile adottare qualcuna delle prescrizioni stabilite dai precedenti articoli, ad esclusione degli **articoli 4, 8, 9, 15, 16 e 17 afferenti alla sicurezza antincendio** per i quali si applicano le procedure di cui all'art.7 del D.P.R. 151/2011…

…la **Prefettura** competente per territorio, sentita la **commissione provinciale di vigilanza**, a cui deve essere chiamato a far parte un delegato tecnico del C.O.N.I., ha facoltà di concedere specifiche deroghe.

Per gli aspetti di SECURITY l'organo competente è la QUESTURA => CPVLPS !

A seguito dell'aggiornamento e integrazione del D.M. 18/03/1996 con il D.M. 06/06/2005, l'art. 22 non ha subito modifiche, quindi non c'è piena corrispondenza tra gli articoli per cui la competenza del rilascio della deroga è esclusiva VVF e il contenuto degli articoli del testo coordinato.

PARTE 1- La sicurezza antincendio negli impianti sportivi CONI

D.M. 18/03/1996
Integr. D.M. 06/06/2005

Art. 22 Deroghe

VVF

- Art 4.Ubicazione
- Art 8.Sistemi di vie di uscita
- Art 9.Distribuzione interna
- Art 15.Strutture, finiture ed arredi
- Art 16.Depositi
- Art 17.Impianti tecnici

ARTICOLI D.M. 18/03/1996 RELATIVI ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO



Quali sono gli obiettivi della progettazione della SICUREZZA ANTINCENDIO?

SICUREZZA DELLA VITA UMANA



INCOLUMITA' DELLE PERSONE

TUTELA DEI BENI



TUTELA DELL'AMBIENTE



D.M. 18/03/1996
Integr.D.M. 13/08/2024

Art. 23 – bis Rinvio alle norme tecniche

Introduce nel D.M. 18/03/1996 il **nuovo articolo "23-bis"** stabilendo che qualsiasi **riferimento alle norme tecniche nel decreto del 1996 deve essere inteso come un rinvio alla regola dell'arte aggiornata**, ossia alle pratiche tecniche e scientifiche più avanzate e attuali.

In pratica, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti attuativi del D.Lgs. 38/2021, si rinvia ai criteri inerenti alle modalità di progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti sportivi alle conoscenze e capacità tecniche e scientifiche nella loro vigenza ed evoluzione.
L'obiettivo è garantire che gli impianti sportivi siano progettati, costruiti e gestiti secondo i più elevati e attuali standard di sicurezza disponibili, eliminando il rischio di fare affidamento su norme ormai obsolete.

D.M. 18/03/1996
Integr. D.M. 06/06/2005

Art. 2 - Definizioni

Impianto sportivo
(da D.M. 18/03/1996)

Insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, **preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive.**


Impianto monovalente

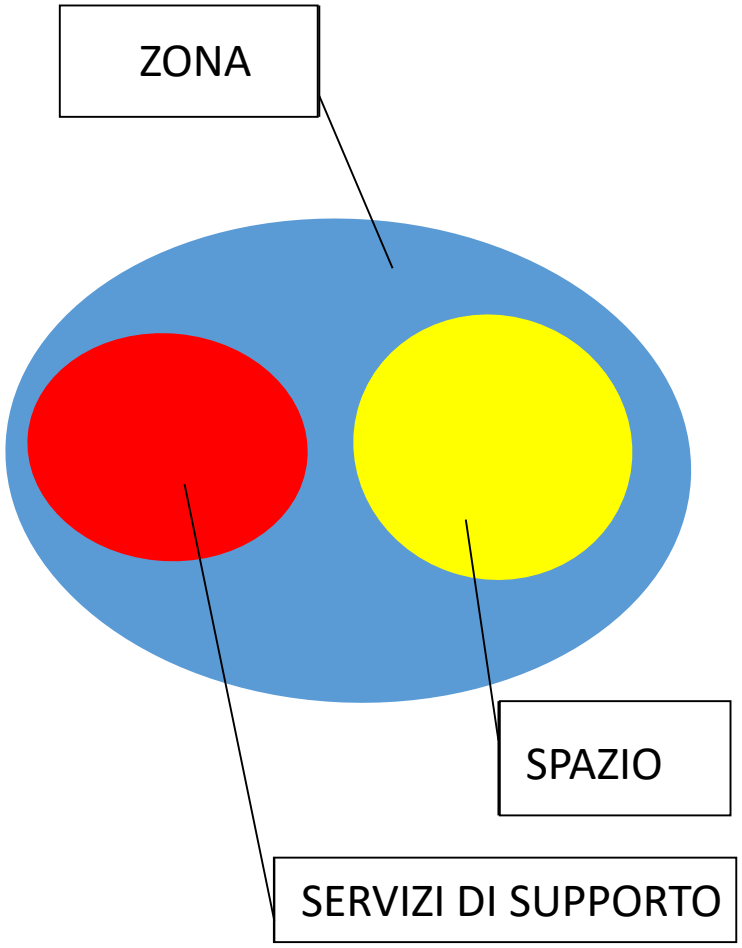

Impianto polivalente


Impianto al chiuso


Impianto all'aperto

D.M. 18/03/1996
Integr. D.M. 06/06/2005

Art. 2 - Definizioni



Spazio

Spazio conformato in modo da consentire la pratica di una o più attività sportive

Zona

Costituita dallo spazio e dai relativi servizi di supporto

L'impianto sportivo comprende:

a) lo spazio/zona o gli spazi/zone di **attività sportiva**;

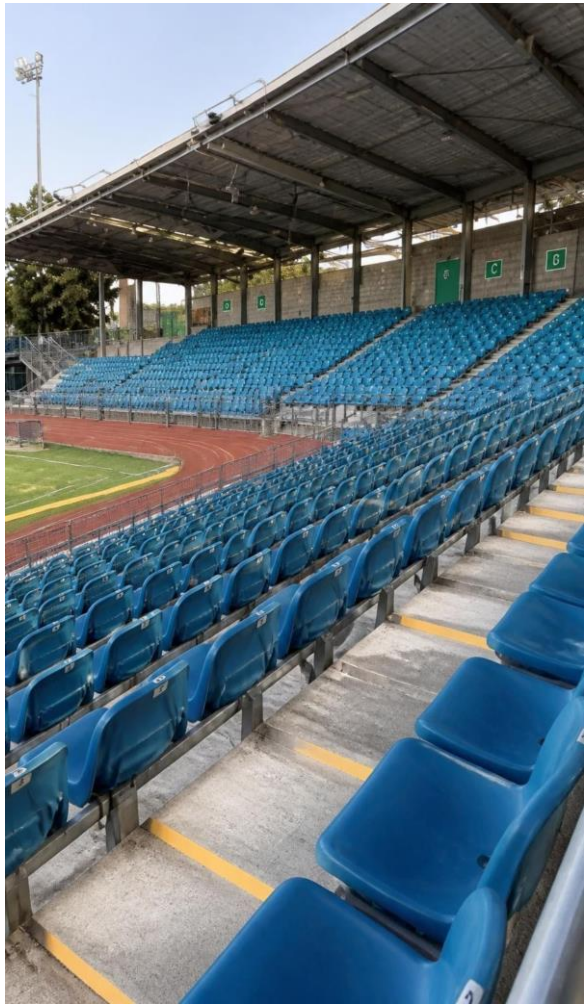
b) eventuale spazio/zona **spettatori** ;

c) eventuali spazi e **servizi di supporto** (direttamente funzionali all'attività sportiva o al pubblico);

d) eventuali spazi e **servizi accessori**.

D.M. 18/03/1996
Integr. D.M. 06/06/2005

Art. 2 - Definizioni



Area di servizio annessa

Area di pertinenza dell'impianto o complesso sportivo recintata per controllarne gli accessi.

Area di servizio esterna

Area pubblica o aperta al pubblico, che può essere annessa, anche temporaneamente, all'impianto sportivo mediante recinzione fissa o mobile.

Zona esterna

Area pubblica circostante che consente lo stazionamento di servizi pubblici o privati

D.M. 18/03/1996
Integr. D.M. 06/06/2005

Art. 2 – Definizioni.

Integrate dal Art. 8 bis del D.M. 06/06/2005 per manifestazioni calcistiche con >10000 spettatori



Area di massima sicurezza

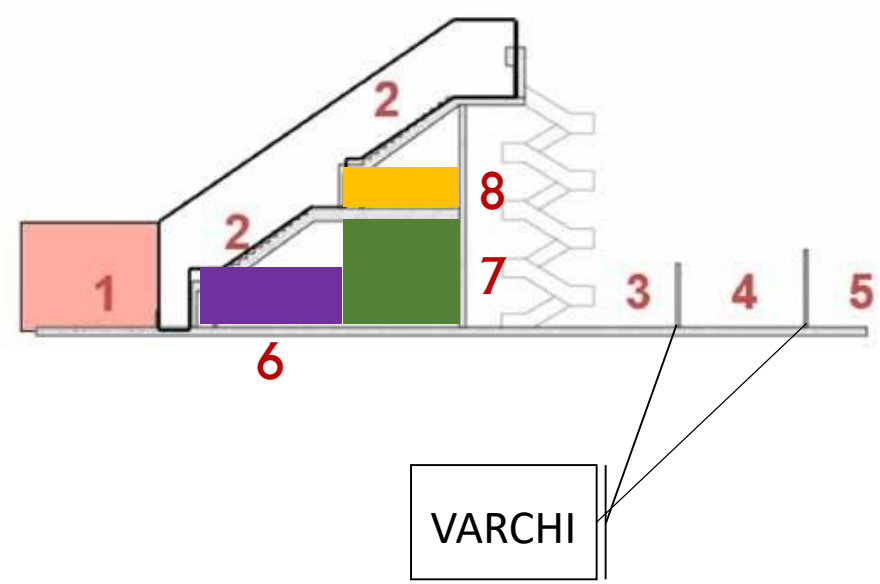
comprende l'impianto sportivo e l'area di servizio annessa, ove sono collocati i varchi di accesso all'impianto.

Area riservata

realizzata nell'ambito dell'area di servizio esterna, opportunamente recintata, all'interno della quale è consentito l'accesso esclusivamente agli aventi diritto.

PARTE 1- La sicurezza antincendio negli impianti sportivi CONI





LEGENDA

- 1- Spazio attività sportiva
- 2- Spazio riservato agli spettatori (tribune)
- 3- Area di servizio annessa **>2000 spettatori**
- 4- Area riservata **>10000 spettatori**
- 5- Area esterna
- 6- Servizi di supporto attività sportiva (es. spogliatoi)
- 7- Servizi accessori (es. esercizio commerciale)
- 8- Servizi di supporto spettatori (es. servizi igienici)

1 + 2 + 6 + 7 + 8 = **impianto sportivo**
impianto sportivo + 3 = Area di massima sicurezza **>10000 spettatori**

D.M. 18/03/1996 Art. 4 - Ubicazione

VVF

Ubicazione

L'ubicazione dell'impianto o del complesso sportivo deve essere tale da consentire l'avvicinamento e la manovra dei mezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento verso aree adiacenti.

(SOLO PER IMPIANTI IN CUI SI SVOLGONO MANIFESTAZIONI CALCISTICHE CON SPETTATORI >10000). Gli impianti devono essere provvisti di un **luogo da cui sia possibile coordinare gli interventi di emergenza;** detto ambiente deve essere facilmente individuabile ed accessibile da parte delle squadre di soccorso, avere visibilità sullo spazio riservato agli spettatori e sullo spazio di attività sportiva, in modo che sia possibile coordinare gli interventi per la sicurezza delle manifestazioni.



D.M. 18/03/1996 **Art. 4 - Ubicazione**

VVF

Comunicazione e separazione

Gli impianti al chiuso possono essere ubicati nel volume di altri edifici ove si svolgono attività di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94 e 95 del decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982.

- **SEPARAZIONE – REI 90**
- **COMUNICAZIONE – CON FILTRO A PROVA DI FUMO**

(Chiarimento)
PROT. n° 0006959

Roma, 21 maggio 2013

OGGETTO: Rinvii al D.M. 16/02/1982 effettuati da regole tecniche di prevenzione incendi.

Si fa riferimento alla prima problematica sollevata nella nota in indirizzo indicata concernente la sorte dei richiami alle attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, contenuti nelle vigenti regole tecniche di prevenzione incendi.

Al riguardo si ritiene che il richiamo dei numeri identificativi delle attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, presente nelle vigenti regole tecniche, sottenda un giudizio tecnico relativo al rischio antincendio rappresentato dalle stesse attività. Pertanto, si è dell' avviso che nell'applicare le specifiche regole tecniche si debba continuare ad operare il rinvio alle declaratorie delle attività del D.M. 16 febbraio 1982, anche se abrogato.

Per i casi di richiamo generico alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982, presente nelle regole tecniche di prevenzione incendi, si ritiene necessario verificare, caso per caso, se è possibile applicare il principio sopra espresso. Ciò in quanto si tratta pur sempre di un rinvio, all'interno di una regola tecnica, che sottende, come sopra evidenziato, una espressione di valutazione di pericolosità antincendio

D.M. 18/03/1996

Art. 4 - Ubicazione

VVF

Nei **complessi sportivi multifunzionali** è consentita l'ubicazione delle attività prevista per gli impianti sportivi oltre i requisiti visti per gli impianti sportivi con le medesime caratteristiche di separazione e comunicazione, inoltre deve essere rispettato anche quanto riportato in seguito:

a) i **locali commerciali** di esposizione e vendita devono essere protetti da **impianti di spegnimento automatico e di rivelazione di fumo**, nonché dotati di aerazione naturale in ragione di almeno 1/30 della relativa superficie in pianta, diffusa in maniera uniforme onde evitare zone con ventilazione ridotta o impedita;

b) il carico d'incendio degli **esercizi commerciali** deve essere limitato a 30 Kg/mq di legna standard equivalente;

c) le superfici di aerazione naturale **delle attività diverse da quella sportiva** non devono sfociare in zone con presenza di persone e, comunque, devono essere ubicate in modo da evitare che possano determinare rischio per il pubblico e pregiudizio al complesso sportivo.

D.M. 18/03/1996 — **Art. 5 – Area di servizio annessa all'impianto**

Area di servizio annessa

Tutti gli impianti di capienza superiore a 2.000 spettatori devono avere un'area di servizio annessa all'impianto costituita da **spazi scoperti** delimitati in modo da risultare liberi da ostacoli al deflusso. […]

Impianti sportivi con capienza >2000 spettatori

Capienza Spettatori	Controlli VVF	Area Annessa
Fino a 100 persone	Non soggetta (salvo >200mq)	Non richiesta
101 - 2.000 persone	SCIA Antincendio (Cat. B) / (Cat. C)	Non richiesta
Oltre 2.000 persone	SCIA Antincendio (Cat. C)	Obbligatoria (6m)

Negli impianti di **capienza compresa tra 500 e 2.000 spettatori**, ove non fosse possibile disporre dell'area di servizio annessa all'impianto, dovrà essere definita un'area esterna di analoghe caratteristiche.

D.M. 18/03/1996 Art. 5 – Area di servizio annessa all'impianto

Area di servizio annessa

Tali spazi devono essere in piano o con pendenza non superiore al 12% in corrispondenza delle uscite dall'impianto e di superficie tale da poter garantire una densità di affollamento di 2 persone a metro quadrato. […] **La delimitazione dell'area di servizio deve essere distanziata almeno 6,00 metri dal perimetro dell'impianto** e tale da consentire agevolmente il deflusso in sicurezza, nonché avere varchi di larghezza equivalente a quella delle uscite dall'impianto tenuto conto delle diverse capacità di deflusso tra le uscite sulla delimitazione esterna e quelle dallo stesso impianto.

Impianti sportivi con capienza >2000 spettatori

D.M. 18/03/1996 — **Art. 5 – Area di servizio annessa all'impianto**

Area di servizio annessa

[…] per le caratteristiche tecniche di tale delimitazione, si rimanda alla norma ~~**UNI 10121 EN**~~ **o equivalenti**.

Impianti sportivi con capienza >2000 spettatori

Art. 23 - bis

UNI 13200

La UNI 13200 la prima versione è del 2017.
Prima del D.M. 13/08/2024 non era formalmente utilizzabile.



PARTE 1- La sicurezza antincendio negli impianti sportivi CONI

Parti principali della norma UNI EN 13200 – X: definisce i requisiti di progettazione, sicurezza, gestione e caratteristiche dei prodotti per le **installazioni destinate agli spettatori** in luoghi di intrattenimento permanenti o temporanei.

- **UNI EN 13200-1:2019 (Requisiti generali):** Specifica i criteri generali di progettazione e gestione per impianti e spazi per spettatori.
- **UNI EN 13200-2:2006 (Caratteristiche di layout):** Riguarda le linee guida per la disposizione degli spalti, visibilità e fruibilità.
- **UNI EN 13200-3:2018 (Barriere di separazione):** Regolamenta le recinzioni perimetrali, i parapetti e le barriere negli impianti sportivi, con specifiche sui carichi di spinta
- **UNI EN 13200-4:2023 (Sedute):** Definisce le caratteristiche meccaniche, fisiche, chimiche e i criteri di fissaggio delle sedute fisse per gli spettatori.
- **UNI EN 13200-5:2007 (Sedute amovibili/telescopiche):** Disciplina i requisiti per tribune e sedute a scomparsa o mobili.
- **UNI EN 13200-6:2020 (Tribune prefabbricate):** Regola la sicurezza e il montaggio di strutture modulari e temporanee.
- **UNI EN 13200-7:2014 (Elementi di passaggio):** Stabilisce i requisiti per i varchi, ingressi e uscite (tornelli, cancelli, percorsi di esodo).
- **UNI EN 13200-8:2017 (Gestione della sicurezza):** Definisce i ruoli (direttore generale, safety officer, supervisori, chief steward, steward) e i piani di emergenza/gestione del rischio per gli eventi.

D.M. 18/03/1996

Art. 6 – Spazio riservato agli spettatori e all'attività sportiva

Capienza

Spazio riservato agli spettatori

La capienza comprende posti a sedere e posti in piedi.

Posti a sedere

Conteggio degli elementi di seduta oppure sviluppo lineare dei gradoni:

$$N_{\text{sedere}} = \frac{L_{\text{gradoni}}\ (\text{m})}{0{,}48\ \text{m}}$$

Posti in piedi

Calcolo sulla superficie destinata agli spettatori in piedi:

$$N_{\text{in piedi}} = \frac{35}{10\ \text{m}^2} A$$

Per la determinazione della capienza, i percorsi di smistamento sono esclusi dal calcolo e devono restare liberi.

D.M. 18/03/1996

Art. 6 – Spazio riservato agli spettatori e all'attività sportiva

Posti in piedi: dove sono ammessi

Negli impianti all'aperto contrassegnati in allegato con l'asterisco è consentito prevedere posti in piedi senza alcuna limitazione.

Tipologia di impianto	Condizione
Impianti al chiuso	Fino a 500 spettatori
Impianti all'aperto	Fino a 2.000 spettatori
Tribune provvisorie	**Mai posti in piedi**

Le tribune provvisorie devono rispondere alle norme ~~UNI 9217~~ **UNI 13200 - 6**

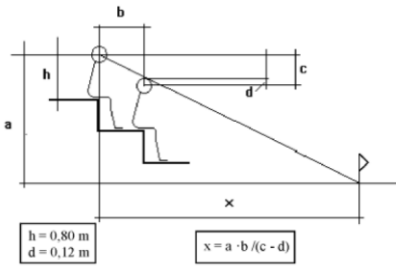
D.M. 18/03/1996

Art. 6 – Spazio riservato agli spettatori e all'attività sportiva

Posti a sedere e visibilità

I posti devono essere individuati, numerati e conformi alle norme ~~**UNI 9931 e 9939**~~. Ogni spettatore deve vedere l'area di gioco secondo ~~**UNI 9217**~~.

Metodo geometrico
Modello rigido
Penalizza le file superiori
Penalizza le gradinate rialzate
Pedana: min.60cm.
Alzata: max.50cm.

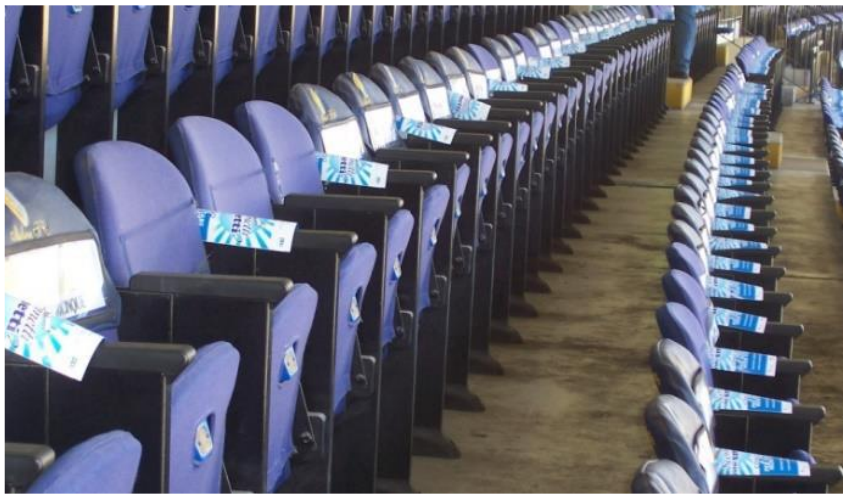


Valore d = ottimale 12cm. (min.10cm.)

Art. 23 - bis

UNI 13200 - X

La UNI 9217 è stata ritirata il 12/11/2009 e non è più considerata uno standard attivo UNI.
E' stata sostituita dalla UNI 13200-2, ma prima del D.M.13/08/2024, che ha introdotto l'art. 23 – bis, non era formalmente utilizzabile.



D.M. 18/03/1996

Art. 6 – Spazio riservato agli spettatori e all'attività sportiva

Capienza

La capienza è data dal numero di praticanti e addetti previsti in funzione delle attività sportive.



⇒ La superficie dei servizi (atleti/spettatori) non rientra nel calcolo del computo della capienza!

Separazione tra zona spettatori e attività sportiva

Lo spazio riservato agli spettatori deve essere delimitato rispetto a quello dell'attività sportiva; tale delimitazione deve essere conforme ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali.

!

D.M. 18/03/1996 **Art. 6 – Spazio riservato all'attività sportiva**

Separazione tra zona spettatori e attività sportiva

ESEMPIO:

*Nel «**Regolamento relativo all'impiantistica sportiva in cui si pratica il gioco della pallacanestro» della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP)**, al p.to 4.1 (Separazione pubblico/atleti) è stabilito che tra lo spazio per l'attività sportiva e lo spazio riservato agli spettatori si rende obbligatoria una separazione.*

I separatori, se permanenti, devono essere realizzati, in conformità alla norma UNI 10121-2, di altezza almeno 110 cm, ad alta visibilità e preferibilmente di tipo trasparente.



D.M. 18/03/1996 — **Art. 6 – Spazio riservato all'attività sportiva**

Separazione tra zona spettatori e attività sportiva

Per i campi di calcio dovrà essere conforme alla norma ~~UNI 10121~~; queste ultime delimitazioni devono avere almeno **due varchi di larghezza minima di 2,40 m, per ogni settore** muniti di serramenti che in caso di necessità possano essere aperti su disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza verso la zona attività sportiva.

Art. 23 - bis

UNI 13200-3



- **UNI EN 10121 (Barriere di separazione):**

Le **tre configurazioni di carico** devono essere tutte e tre verificate, applicando i carichi separatamente.
Inoltre le deformazioni degli elementi di separazione devono essere contenute nel campo elastico.

A) UNA SPINTA STATICA ORIZZONTALE, UNIFORMEMENTE DISTRIBUITA, NON MINORE DI 80 daN/m APPLICATA A 2,20m DAL PIANO D'IMPOSTA (fig. 1, 2 e 3). TALE SPINTA SI DEVE CONSIDERARE APPLICATA SIA AL LATO SPETTATORI VERSO IL CAMPO DI GIOCO SIA IN SENSO OPPOSTO.



Fig. 1

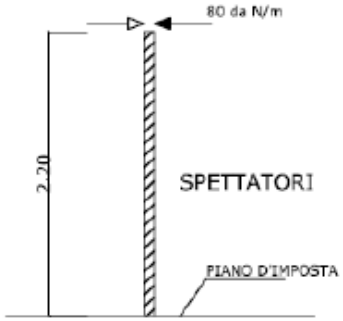


Fig. 2

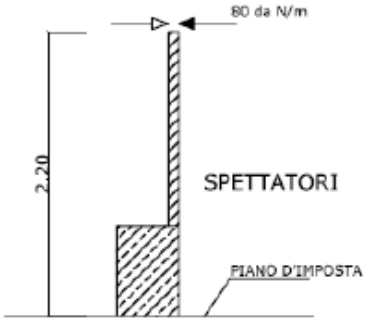


Fig. 3

- **<u>UNI EN 10121 (Barriere di separazione):</u>**

Le **tre configurazioni di carico** devono essere tutte e tre verificate, applicando i carichi separatamente.
Inoltre le deformazioni degli elementi di separazione devono essere contenute nel campo elastico.

B) UNA SPINTA STATICA ORIZZONTALE DI ALMENO 80 daN/mq UNIFORMEMENTE DISTRIBUITA SU TUTTA LA SUPERFICIE FINO AD UNA ALTEZZA DI 2,20m DAL PIANO DI IMPOSTA (fig. 4, 5 e 6). TALE SPINTA SI DEVE CONSIDERARE APPLICATA SIA AL LATO SPETTATORI VERSO IL CAMPO DI GIOCO SIA IN SENSO OPPOSTO.

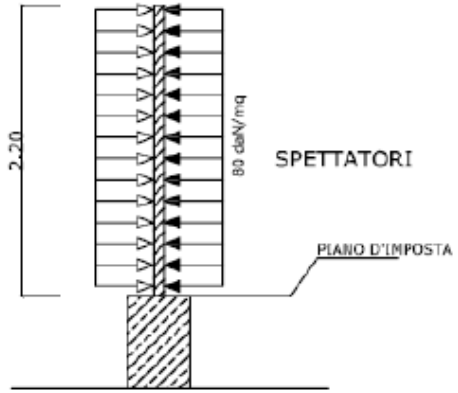


Fig. 4

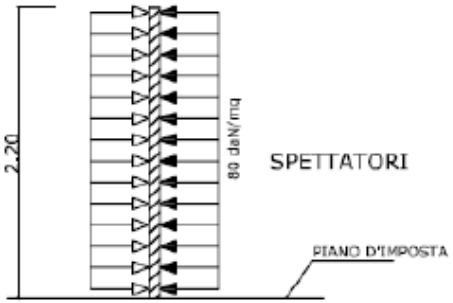


Fig. 5

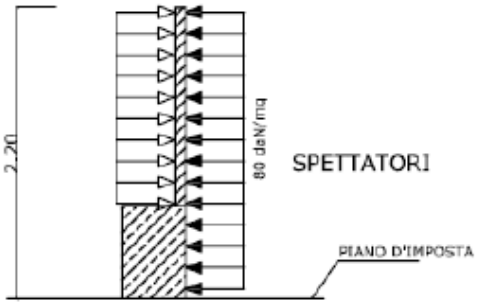


Fig. 6

- **UNI EN 10121 (Barriere di separazione):**

Le **tre configurazioni di carico** devono essere tutte e tre verificate, applicando i carichi separatamente.
Inoltre le deformazioni degli elementi di separazione devono essere contenute nel campo elastico.

C) QUALORA IL PIANO DEL SEPARATORE O LA PARTE SUPERIORE DELLO STESSO NON FOSSE PERPENDICOLARE AL PIANO DI IMPOSTA, SI DOVRA' INOLTRE PREVEDERE UN CARICO STATICO VERTICALE, UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO, DI 80 daN/m APPLICATA ALLA SOMMITA' DEL SEPARATORE(fig. 7, 8 e 9).

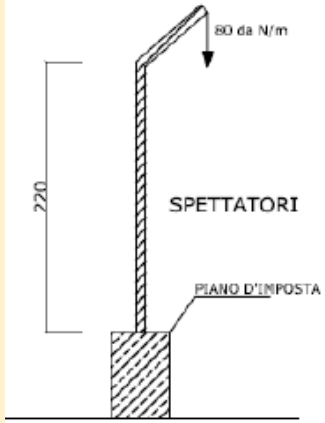


Fig. 7

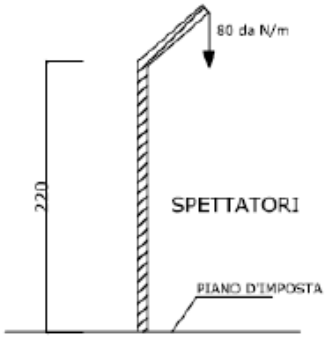


Fig. 8

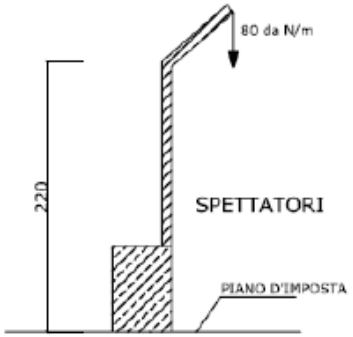


Fig. 9

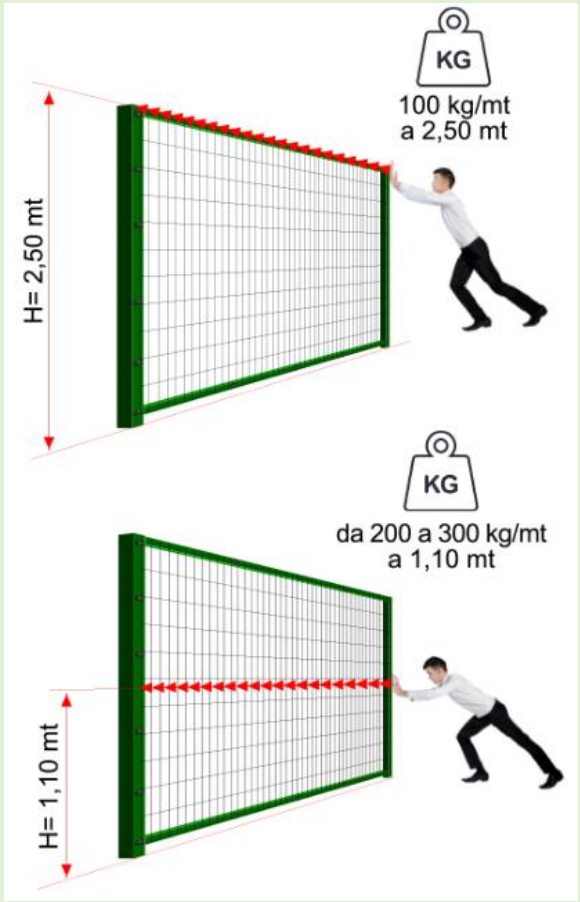
APPROCCIO MAGGIORMANTE PRESCRITTIVO!

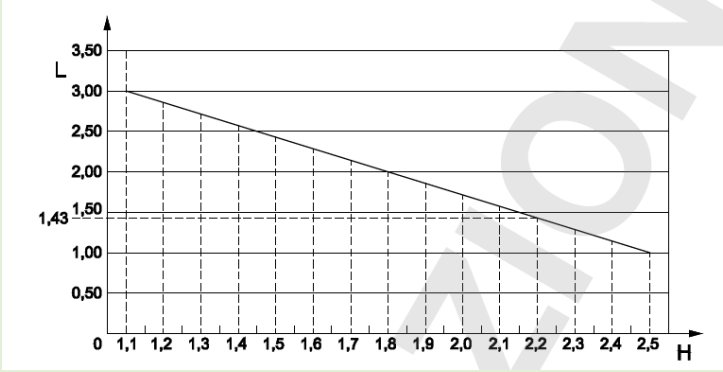
PARTE 1- La sicurezza antincendio negli impianti sportivi CONI

- **UNI EN 13200-3:2018 (Barriere di separazione):**

La norma, riporta i valori dei carichi cui devono resistere le varie tipologie di parapetti in funzione della zona dell'impianto sportivo in cui sono collocati.

CARICHI LINEARI:
La norma prevede che la recinzione resista a una spinta variabile tra i 200 e i 300 kg per metro lineare a livello di parapetto (1,10 metri dal suolo).
Per recinzioni più alte, fino a 2,50 metri, la spinta si riduce a un massimo di 100 chili per metro lineare

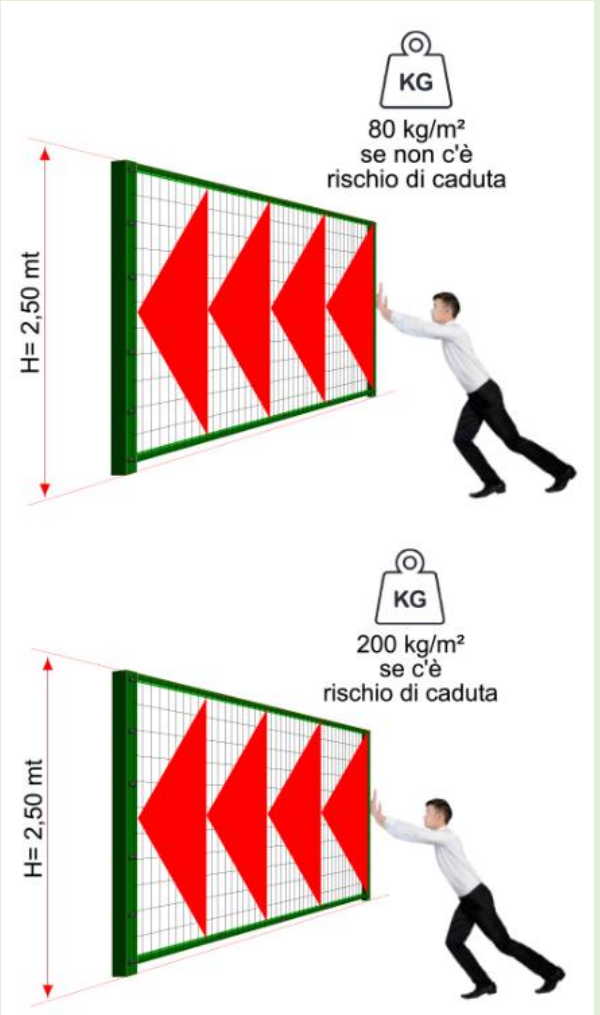


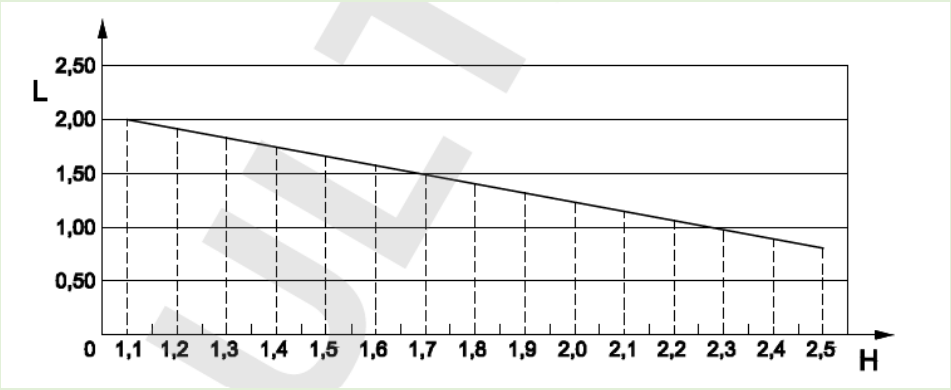


- **UNI EN 13200-3:2018 (Barriere di separazione):**

La norma, in tabella A-1, riporta i valori dei carichi cui devono resistere le varie tipologie di parapetti in funzione della zona dell'impianto sportivo in cui sono collocate.

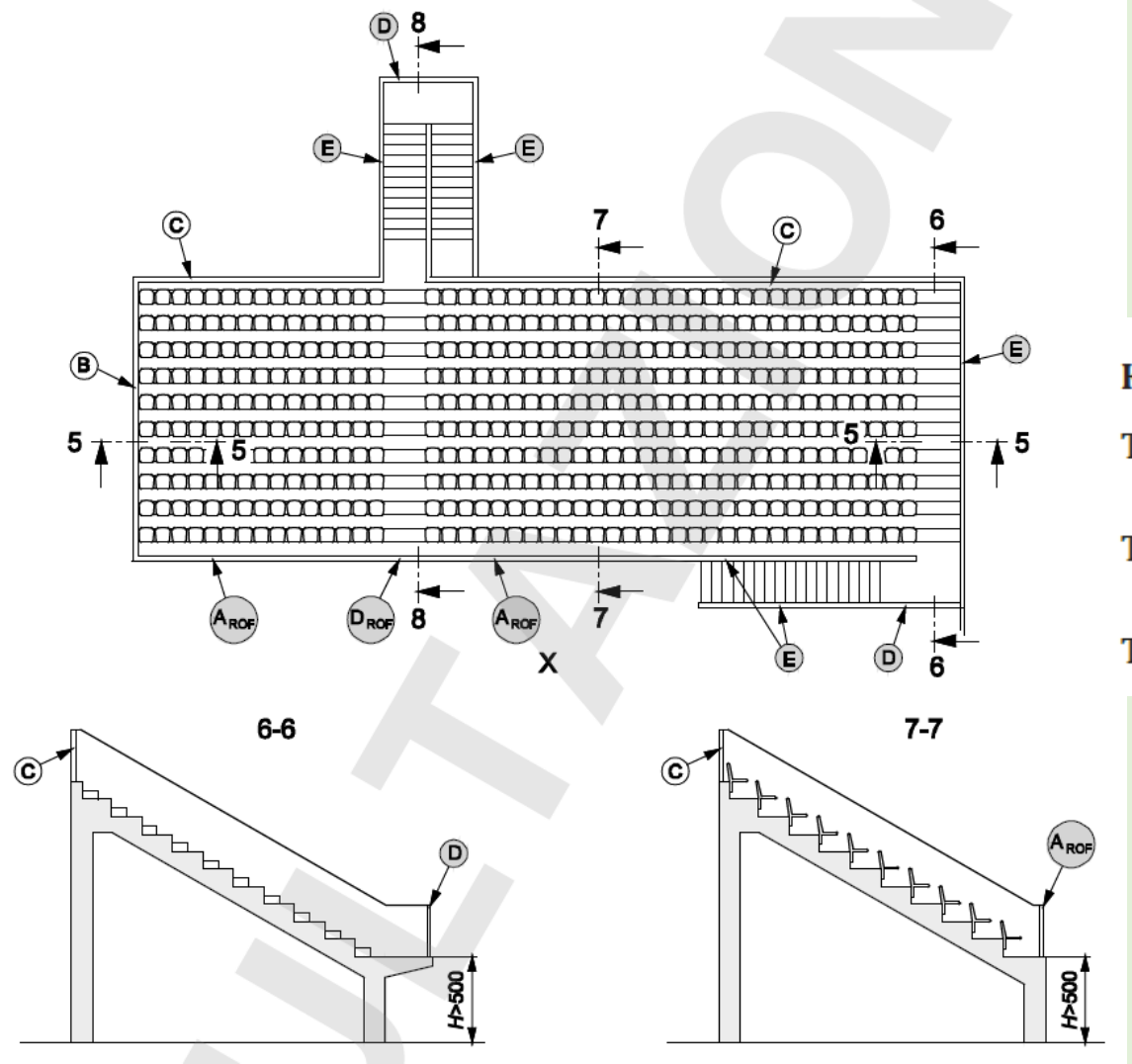
CARICHI UNIFORMEMENTE DISTRIBUITI SU TUTTA LA SUPERFICIE DELLA RECINZIONE.





Andamento del carico nel caso di assenza di rischio di caduta

- **UNI EN 13200-3:2018 (Barriere di separazione):**



Key

Type B, C 1 kN/m

Type D, E, A ROF 2 kN/m

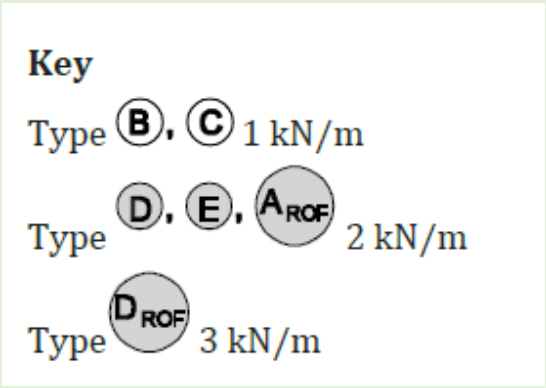
Type D ROF 3 kN/m

- **UNI EN 13200-3:2018 (Barriere di separazione):**

Cat.	Ambienti	q_k [kN/m²]	Q_k [kN]	H_k [kN/m]
A	**Ambienti ad uso residenziale**			
	Aree per attività domestiche e residenziali; sono compresi in questa categoria i locali di abitazione e relativi servizi, gli alberghi (ad esclusione delle aree soggette ad affollamento), camere di degenza di ospedali	2,00	2,00	1,00
	Scale comuni, balconi, ballatoi	4,00	4,00	2,00
B	**Uffici**			
	Cat. B1 Uffici non aperti al pubblico	2,00	2,00	1,00
	Cat. B2 Uffici aperti al pubblico	3,00	2,00	1,00
	Scale comuni, balconi e ballatoi	4,00	4,00	2,00
C	**Ambienti suscettibili di affollamento**			
	Cat. C1 Aree con tavoli, quali scuole, caffè, ristoranti, sale per banchetti, lettura e ricevimento	3,00	3,00	1,00
	Cat. C2 Aree con posti a sedere fissi, quali chiese, teatri, cinema, sale per conferenze e attesa, aule universitarie e aule magne	4,00	4,00	2,00
	Cat. C3 Ambienti privi di ostacoli al movimento delle persone, quali musei, sale per esposizioni, aree d'accesso a uffici, ad alberghi e ospedali, ad atri di stazioni ferroviarie	5,00	5,00	3,00
	Cat. C4. Aree con possibile svolgimento di attività fisiche, quali sale da ballo, palestre, palcoscenici.	5,00	5,00	3,00
	Cat. C5. Aree suscettibili di grandi affollamenti, quali edifici per eventi pubblici, sale da concerto, palazzetti per lo sport e relative tribune, gradinate e piattaforme ferroviarie.	5,00	5,00	3,00
	Scale comuni, balconi e ballatoi	Secondo categoria d'uso servita, con le seguenti limitazioni		
		≥ 4,00	≥ 4,00	≥ 2,00

NTC:2018 tabella 3.1

UNI EN 13200-3:2018



Da NTC 2018 - 3 kN/m

D.M. 18/03/1996

Art. 6 – Spazio riservato all'attività sportiva

+ Art. 6 – bis Sistemi di separazione tra zona spettatori e zona attività sportiva si applica solo a impianti sportivi ove si disputano manifestazioni calcistiche con capienza superiore a 10000 spettatori.

3 soluzioni possibili: **UNI 13200-3**

- Ipotesi 1: Installazione di un parapetto alto 1,10 m conforme alle ~~UNI 10121-2~~ realizzato in materiale incombustibile;
- Ipotesi 2: Realizzazione di un fossato con pareti e fondo a superficie piana di profondità e larghezza non inferiore a 2,5 m. Il fossato deve essere protetto da parapetti come all'ipotesi 1;
- Ipotesi 3: Realizzazione di un dislivello, di altezza 1m, fra piano di calpestio degli spettatori e terreno di gioco. La parte superiore del dislivello deve essere protetta da parapetti come all'ipotesi 1.

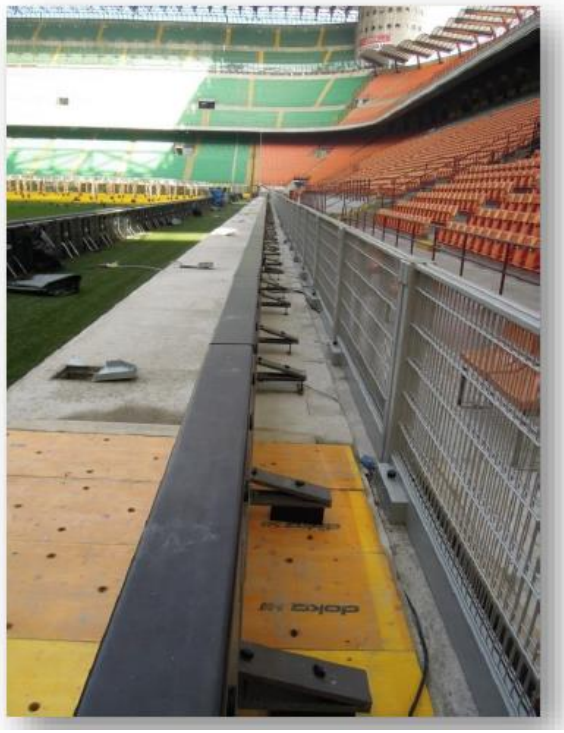
D.M. 18/03/1996

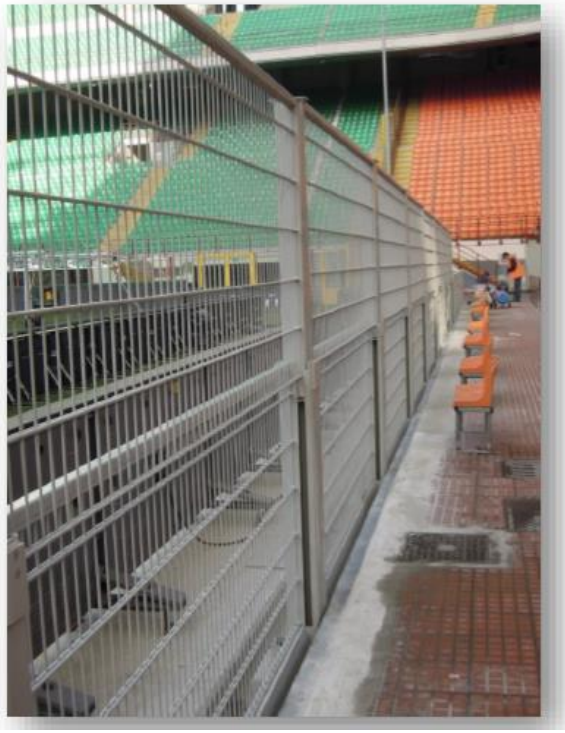
Art. 6 – Spazio riservato all'attività sportiva

+ Art. 6 – bis Sistemi di separazione tra zona spettatori e zona attività sportiva

IPOTESI 1: Ipotesi 1: Installazione di un parapetto alto 1,10 m conforme alle ~~UNI 10121-2~~ realizzato in materiale incombustibile;

UNI 13200-3





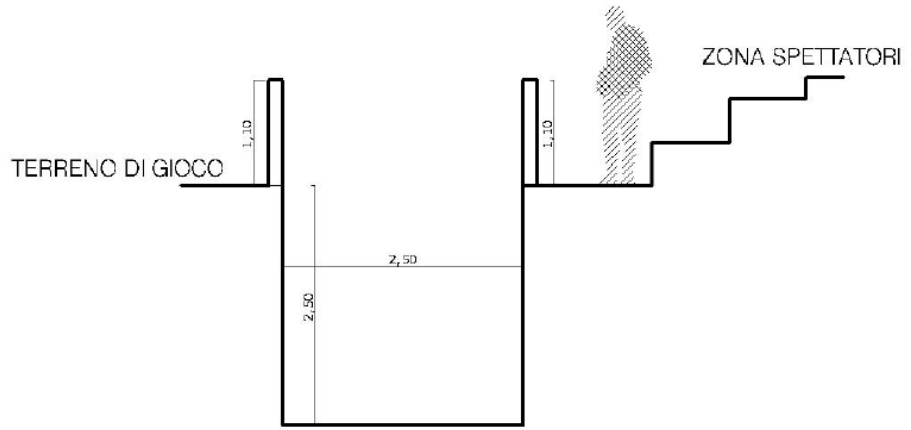
D.M. 18/03/1996

Art. 6 – Spazio riservato all'attività sportiva

+ Art. 6 – bis Sistemi di separazione tra zona spettatori e zona attività sportiva

IPOTESI 2: Realizzazione di un fossato con pareti e fondo a superficie piana di profondità e larghezza non inferiore a 2,5 m. Il fossato deve essere protetto da parapetti come all'ipotesi 1;



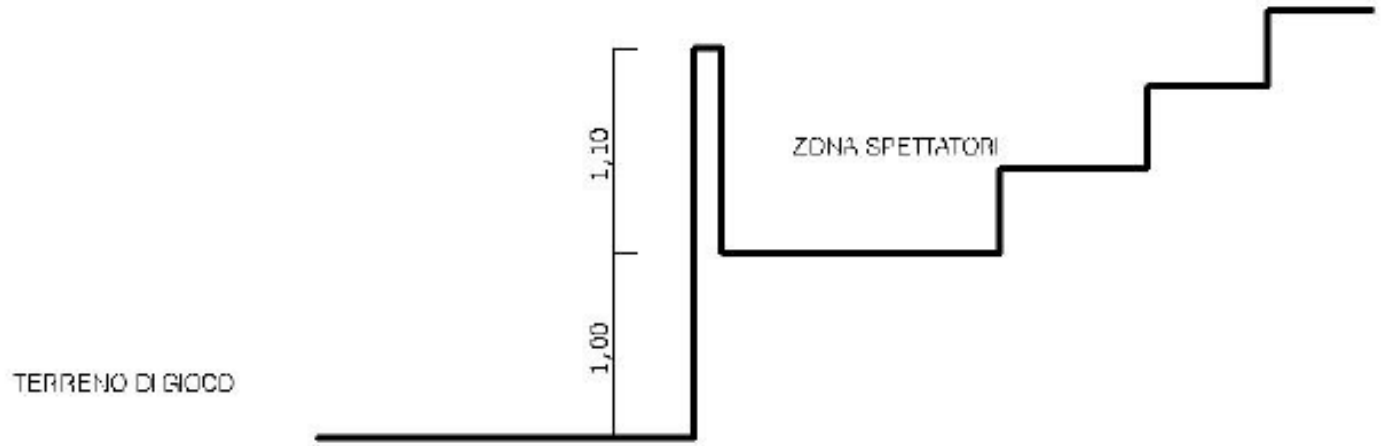


D.M. 18/03/1996

Art. 6 – Spazio riservato all'attività sportiva

+ Art. 6 – bis Sistemi di separazione tra zona spettatori e zona attività sportiva

IPOTESI 3: Realizzazione di un dislivello, di altezza 1m, fra piano di calpestio degli spettatori e terreno di gioco. La parte superiore del dislivello deve essere protetta da parapetti come all'ipotesi 1



D.M. 18/03/1996

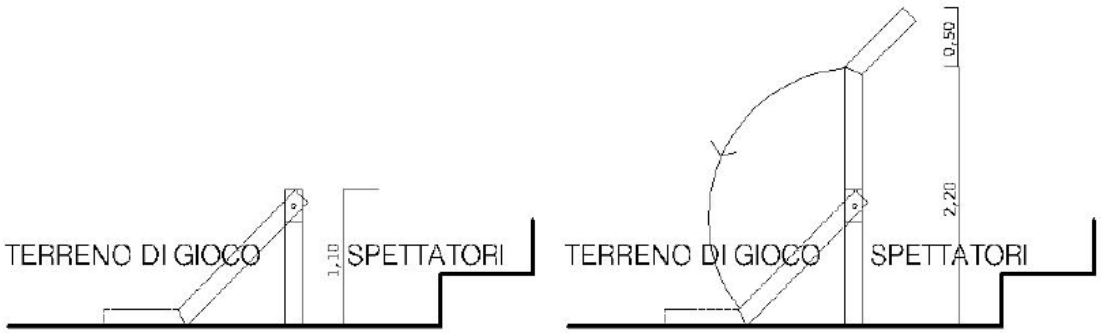
Art. 6 – Spazio riservato all'attività sportiva

+ Art. 6 – bis Sistemi di separazione tra zona spettatori e zona attività sportiva

Almeno uno dei parapetti di cui al comma 1, deve essere munito di separatori realizzati in materiale incombustibile, idoneo a consentire la visione della zona di attività sportiva, conformi alle norme UNI 10121-2 o equivalenti, in grado di **elevare la separazione fino ad un'altezza complessiva pari a metri 2,20**, misurata dal piano di imposta.

L'elevazione dei separatori […] è stabilita di volta in volta dal questore, nell'ambito della valutazione dei rischi connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva, sentito il Gruppo operativo sicurezza (GOS).

IPOTESI DI INNALZAMENTO PER EVENTI A RISCHIO



NO DEROGA VVF

Ma della prefettura sentita la CPVLPS

D.M. 18/03/1996 **Art. 7 – Settori**

Impianti sportivi all'aperto con capienza >10000 spettatori e al chiuso con capienza >4000 spettatori

Gli impianti all'aperto con un numero di spettatori superiore a 10.000 e quelli al chiuso con un numero di spettatori superiore a 4.000 devono avere lo spazio riservato agli spettatori suddiviso in settori, di cui uno appositamente dedicato agli ospiti, con ingressi, vie di uscita ed aree di parcheggio indipendenti e separate.

Negli impianti all'aperto indicati nell'allegato al presente decreto, contrassegnati con un asterisco, non è necessario realizzare la suddivisione in settori.

La capienza di ciascun settore non può essere superiore a 10.000 spettatori per impianti all'aperto e a 4.000 per quelli al chiuso. I settori per i posti in piedi devono avere una capienza non superiore a 500 spettatori.

La separazione dei settori deve avvenire mediante l'istallazione permanente di elementi di separazione in materiale incombustibile e di caratteristiche conformi alla norma ~~UNI 10121 – 2~~ o equivalenti.

UNI 13200-3

La suddivisione in settori deve essere conforme ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali.

Ogni settore deve avere almeno due uscite, servizi e sistemi di vie di uscita indipendenti.

D.M. 18/03/1996

Art. 8 – Sistema di vie di uscita

VVF

L'impianto deve essere provvisto di un sistema organizzato di vie di uscita dimensionato in base alla capienza in funzione della capacità di deflusso.

Numero di uscite

Il numero di uscite dallo spazio riservato agli spettatori/attività sportiva per ogni settore o per ogni impianto non suddiviso in settori **non deve essere inferiore a 2.**

Larghezza

La larghezza di ogni uscita deve **essere non inferiore a 2 moduli (1,20 m)**; la larghezza complessiva delle uscite deve essere dimensionata per una **capacità di deflusso non superiore a 250 a modulo per gli impianti all'aperto ed a 50 a modulo per gli impianti al chiuso** indipendentemente dalle quote.



D.M. 18/03/1996

Art. 8 – Sistema di vie di uscita

VVF

Da art. 2, la definizione di **via d'uscita:** *percorso senza ostacoli al deflusso che conduce dall'uscita dello spazio riservato agli spettatori e dallo spazio di attività sportiva all'area di servizio annessa o all'area di servizio esterna.*

(Chiarimento)
PROT. n° P1421/4139 sott. 5

Roma, 21 dicembre 2001

OGGETTO: Lunghezza delle vie di uscita.

Si riscontra la nota di codesto Comando precisando che, sulla base di quanto prescritto all'art. 8 del D.M. 18 marzo 1996 e delle definizioni impartite all'art. 2 dello stesso decreto, la lunghezza delle vie di uscita degli impianti sportivi al chiuso, deve essere computata a partire dall'uscita dello spazio riservato agli spettatori.

Ne consegue che le percorrenze interne allo spazio riservato agli spettatori, tra le quali sono ricompresi i cosiddetti "corselli" o percorsi di smistamento, comunque ubicati rispetto alle gradinate, non devono essere prese in considerazione ai fini di verificare la lunghezza massima ammissibile del percorso di esodo.

⇒ Per l'organizzazione dell'esodo all'interno dello spazio riservato agli spettatori vedere art. 9 – DISTRIBUZIONE INTERNA

D.M. 18/03/1996 Art. 8 – Sistema di vie di uscita

VVF

Lunghezza

Per gli **impianti al chiuso e per gli ambienti interni degli impianti all'aperto** la lunghezza massima delle vie di uscita **non deve essere superiore a 40 m** o a 50 m se in presenza di idonei impianti di smaltimento dei fumi asserviti a impianti di rilevazione o segnalazione di incendi.

01

Indipendenza dei flussi

Percorsi di fuga fisicamente separati: gli atleti non intersecano mai le vie del pubblico.

02

Almeno due uscite

Ogni zona o compartimento deve disporre di almeno due uscite indipendenti e contrapposte.

03

Capacità di deflusso

Dimensionamento in moduli da 0,60 m commisurato alla massima capienza autorizzata.

04

Spazi calmi e disabili

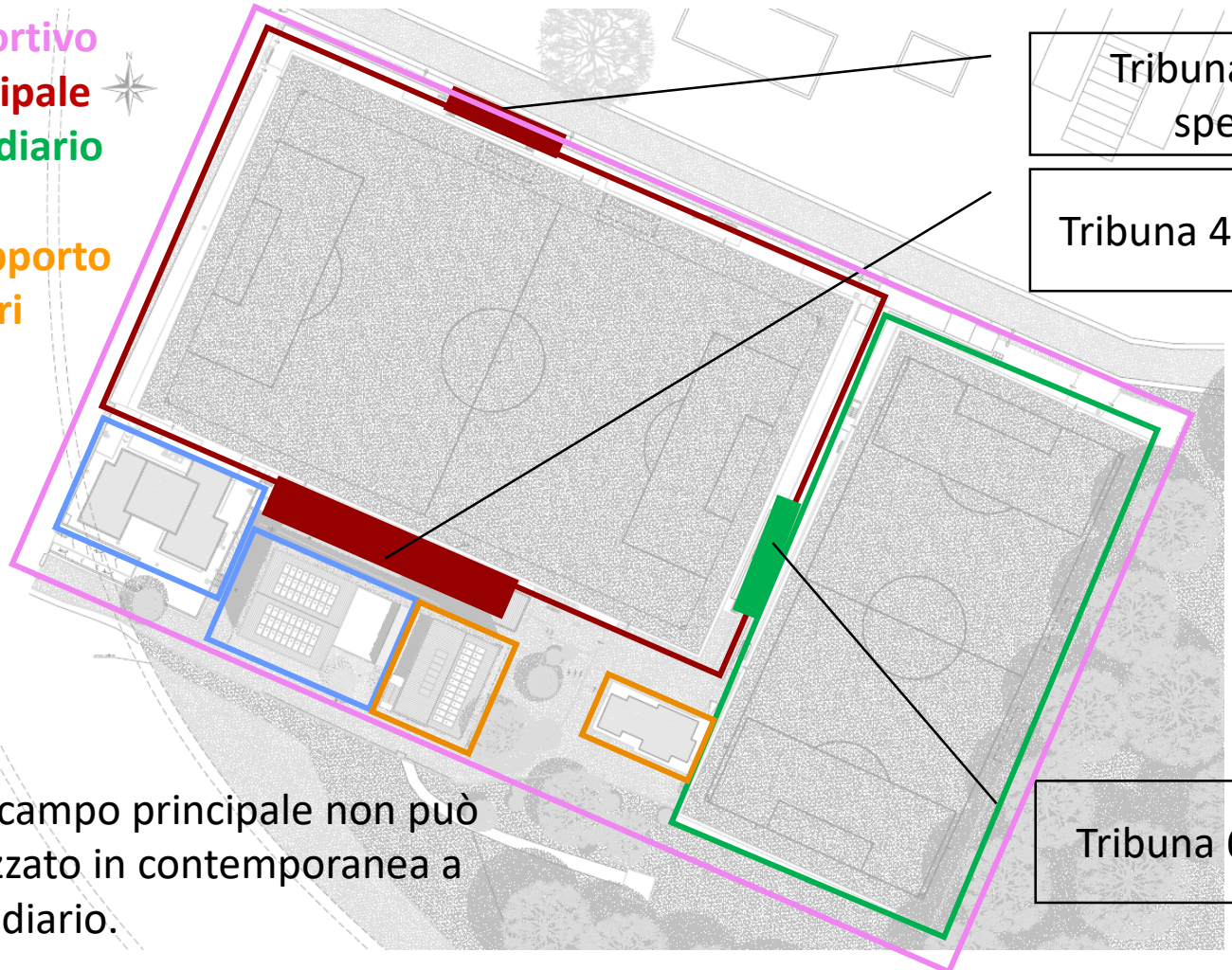
Aree protette per persone a mobilità ridotta, dotate di sistemi di comunicazione d'emergenza.

Analisi caso studio campo sportivo comunale



Analisi caso studio campo sportivo comunale

Impianto sportivo
Campo principale
Campo sussidiario
Spogliatoi
Servizi di supporto agli spettatori



Tribuna ospiti 75 spettatori

Tribuna 400 spettatori

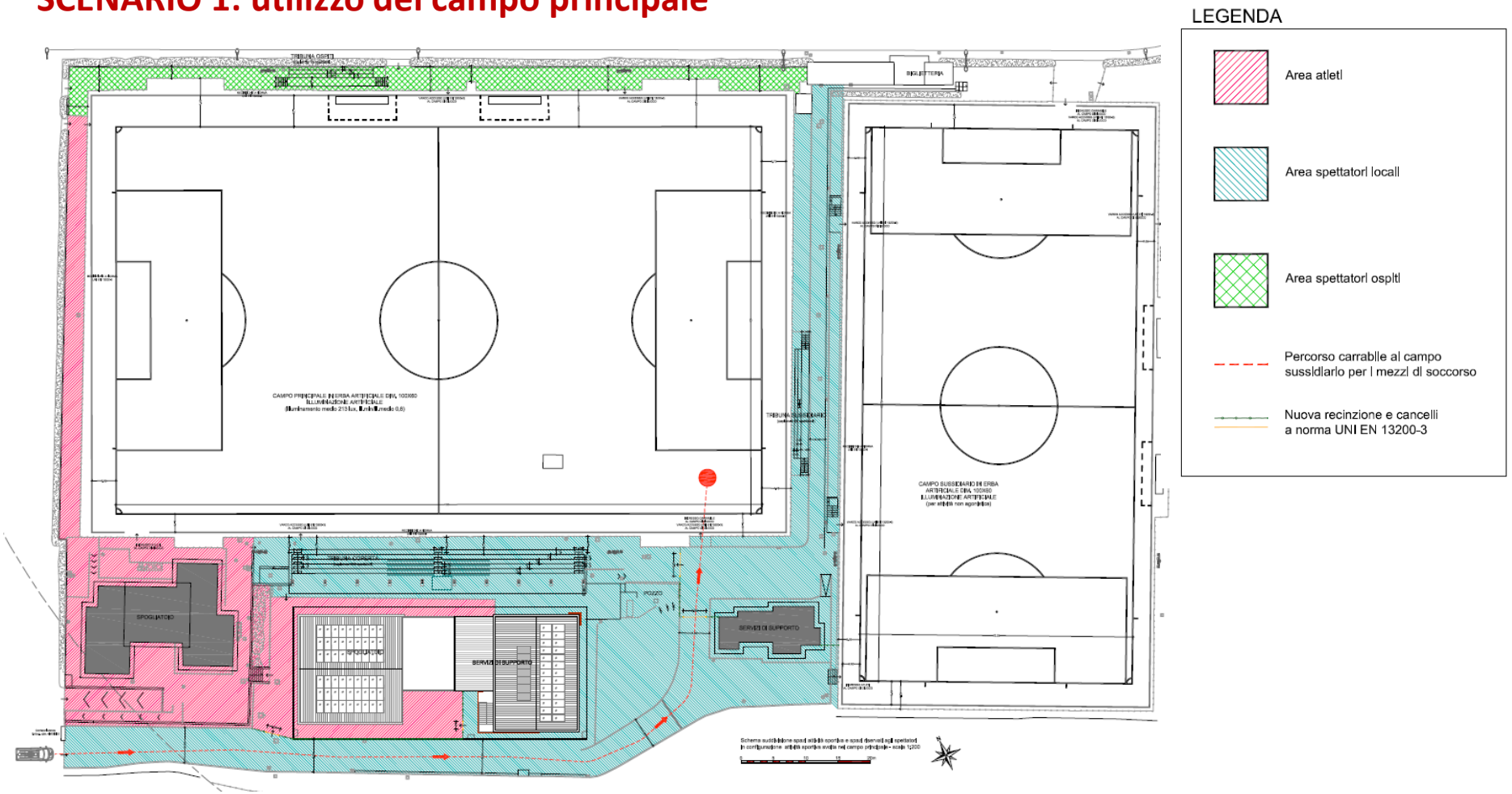
Tribuna 66 spettatori

2 scenari il campo principale non può essere utilizzato in contemporanea a quello sussidiario.

PARTE 1- La sicurezza antincendio negli impianti sportivi CONI

Analisi caso studio campo sportivo comunale

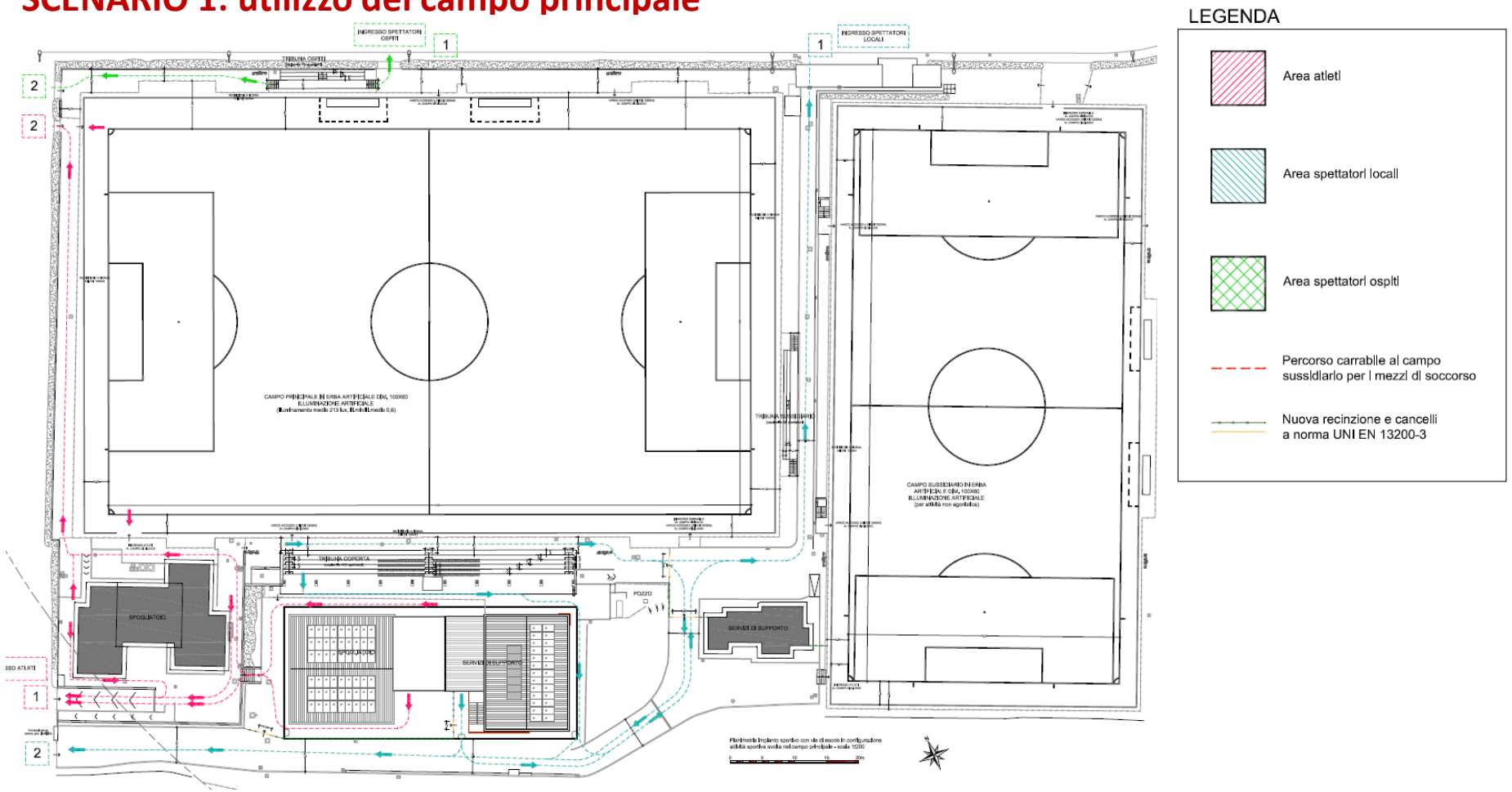
SCENARIO 1: utilizzo del campo principale



PARTE 1- La sicurezza antincendio negli impianti sportivi CONI

Analisi caso studio campo sportivo comunale

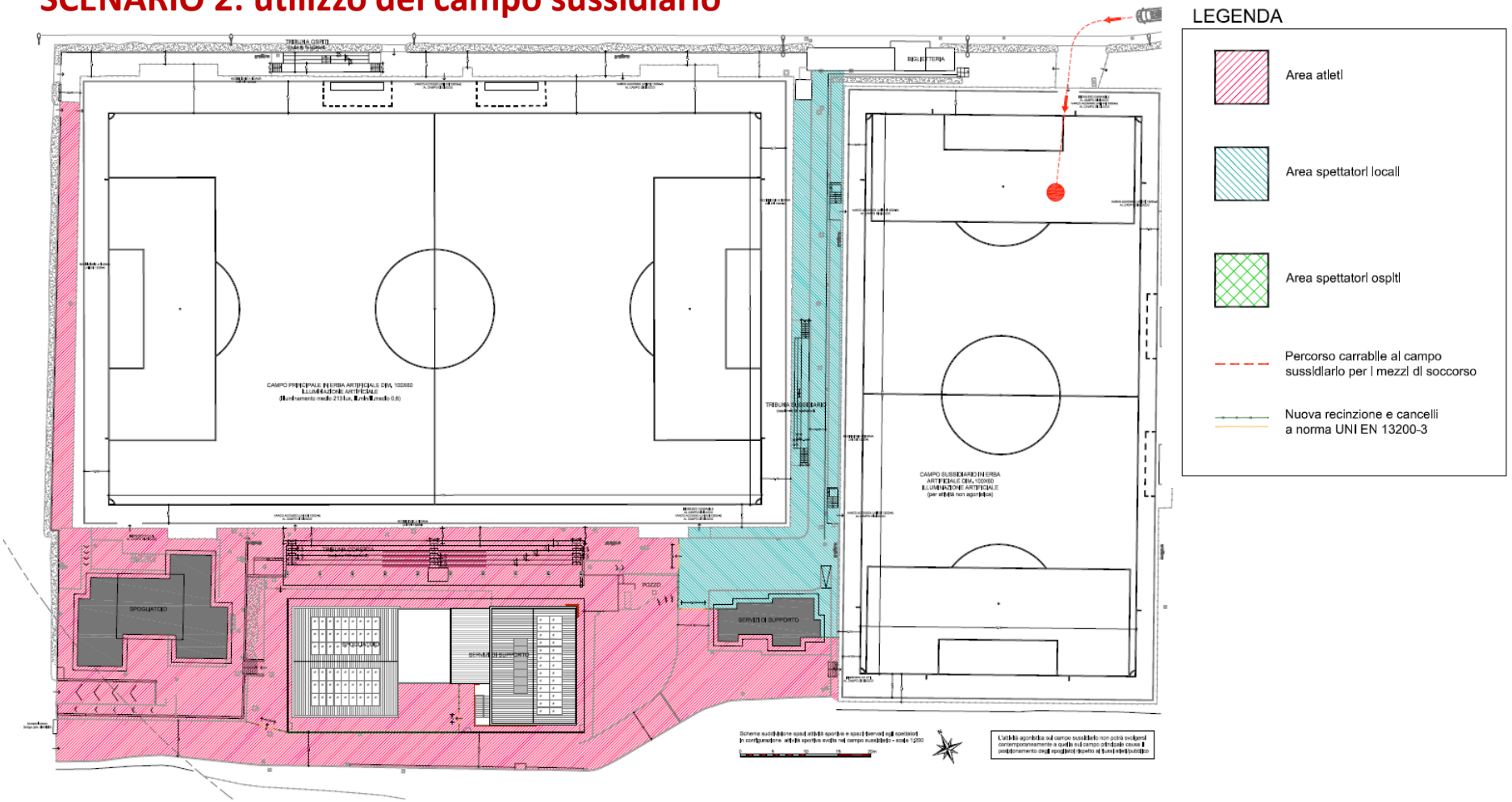
SCENARIO 1: utilizzo del campo principale



PARTE 1- La sicurezza antincendio negli impianti sportivi CONI

Analisi caso studio campo sportivo comunale

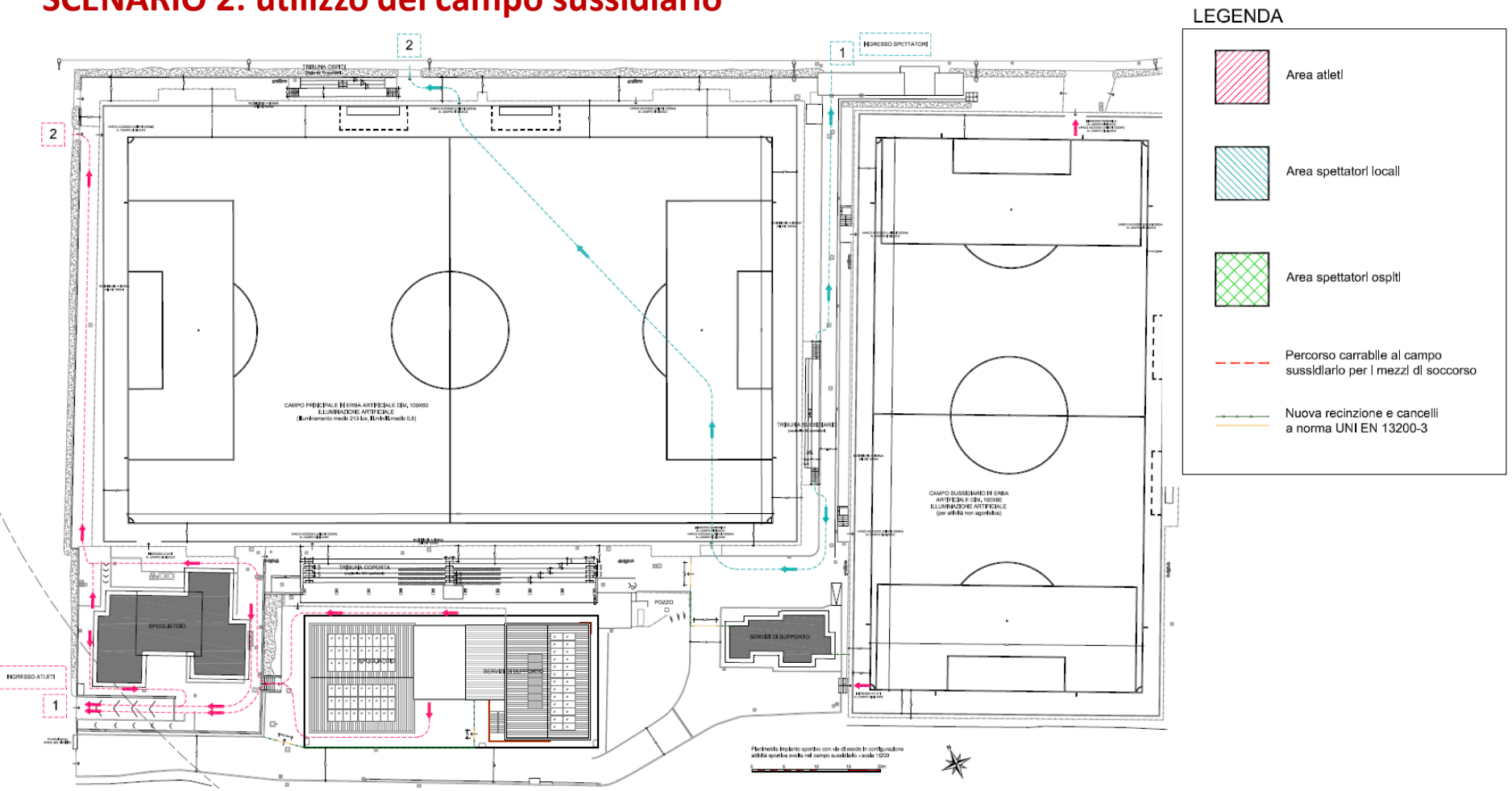
SCENARIO 2: utilizzo del campo sussidiario



PARTE 1- La sicurezza antincendio negli impianti sportivi CONI

Analisi caso studio campo sportivo comunale

SCENARIO 2: utilizzo del campo sussidiario



D.M. 18/03/1996

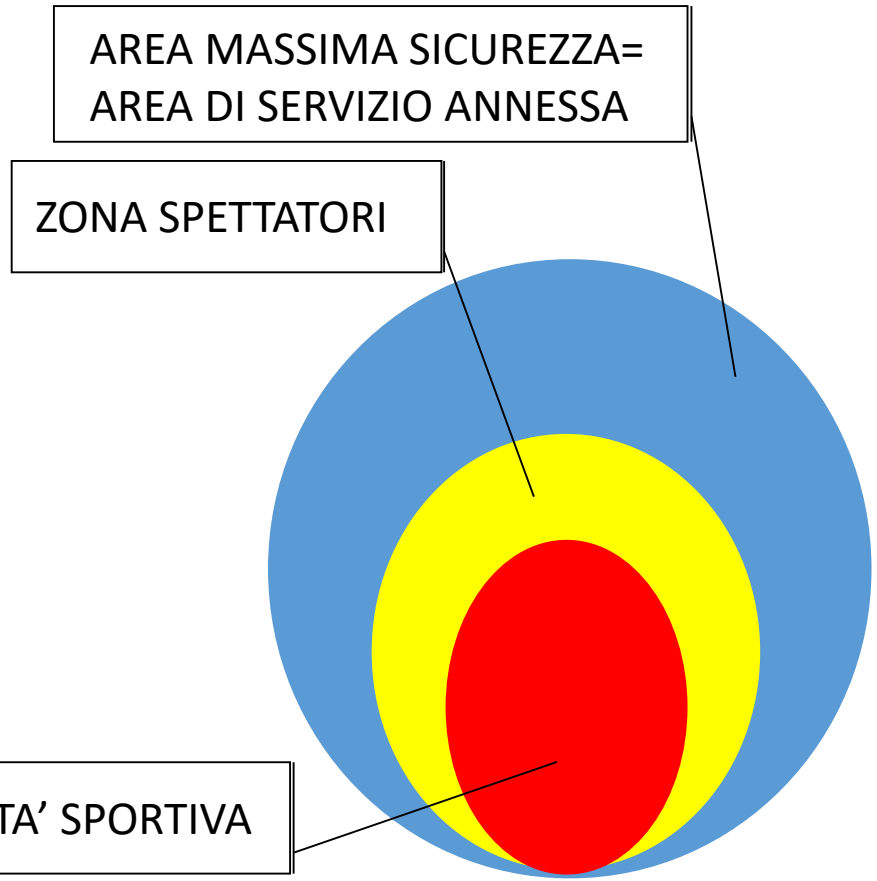
Art. 8 – Sistema di vie di uscita

+ Art. 8 – bis Aree di sicurezza e varchi

si applica solo a impianti sportivi ove si disputano manifestazioni calcistiche con capienza superiore a 10000 spettatori.

Nel rispetto del dimensionamento e della finalità delle vie di uscita, devono essere realizzate aree di sicurezza in cui devono essere ammessi solo i titolari di regolare titolo di accesso all'impianto, così strutturate:

a) «area di massima sicurezza», comprende l'impianto sportivo e l'area di servizio annessa, ove sono collocati i varchi di accesso all'impianto. Tale area deve essere delimitata a mezzo di elementi di separazione, in materiale incombustibile e conforme alla norma UNI 10121-2 o equivalenti;



D.M. 18/03/1996

Art. 8 – Sistema di vie di uscita

+ Art. 8 – bis Aree di sicurezza e varchi

si applica solo a impianti sportivi ove si disputano manifestazioni calcistiche con capienza superiore a 10000 spettatori.



b) **«area riservata», realizzata nell'ambito dell'area di servizio esterna**, ed opportunamente recintata, all'interno della quale è consentito l'accesso esclusivamente agli aventi diritto. Tale area dovrà essere delimitata attraverso elementi di separazione fissi o mobili in materiale incombustibile.

La stessa deve essere divisa in settori. I varchi di ingresso all'area di massima sicurezza devono essere dotati di preselettori di incanalamento, nonché di tornelli "a tutta altezza" che permettono l'accesso ad una sola persona per volta**. I varchi di ingresso dotati di preselettori e di tornelli devono essere separati e indipendenti dal sistema di vie d'uscita**.

Il sistema di afflusso degli spettatori è comunque sottoposto alla preventiva approvazione del questore della provincia.

D.M. 18/03/1996 **Art. 9 – Distribuzione interna**

VVF

Distribuzione interna e gradoni

La sicurezza dei movimenti dipende dal rapporto dimensionale tra sedute, corsie di smistamento e barriere d'arresto.

Percorsi di smistamento

non possono avere larghezza inferiore a 1,20 m e servire più di 20 posti per fila e per parte; ogni 15 file di gradoni deve essere realizzato un passaggio, parallelo alle file stesse, di larghezza non inferiore a 1,20 m; è consentito non prevedere tali passaggi quando i percorsi di smistamento adducono direttamente alle vie di uscita.

Gradoni

I gradoni per posti a sedere devono avere una pedata non inferiore a 0,60 m; il rapporto tra pedata ed alzata dei gradoni deve essere non inferiore a 1,2; possono essere previsti sedili su piani orizzontali o inclinati con pendenza non superiore al 12%.

D.M. 18/03/1996

Art. 10 – Servizi di supporto della zona spettatori

I servizi accessori per gli spettatori devono essere capillarmente distribuiti in ciascun settore autonomo per evitare attraversamenti trasversali pericolosi.

IGIENE

Servizi igienici

Rapportati rigorosamente alla capienza del settore, divisi per sesso e con cabine accessibili a persone con disabilità motoria. Ventilazione diretta o meccanica garantita.

APPROVVIGIONAMENTO

Punti acqua potabile

Fontanelle o distributori collocati nelle aree aperte e nei disimpegni, posizionati in nicchia per non ridurre lo spazio utile delle vie di fuga durante l'utilizzo.

EMERGENZA SANITARIA

Locali pronto soccorso

Almeno un presidio medico dedicato al pubblico con accesso carrabile diretto per ambulanza verso l'esterno, completamente svincolato dai flussi di esodo pedonale.

D.M. 18/03/1996 Art. 11 – Spogliatoi

Requisiti tecnici e federali

Gli spogliatoi per atleti, arbitri e personale tecnico rispettano le norme CONI e federali per dimensioni, aerazione e dotazioni igienico-sanitarie.

- Docce e servizi igienici riservati in ogni unità
- Infermeria atleti dedicata, con barella e presidi d'urgenza
- Spogliatoi separati e uscita riservata per i giudici di gara

Separazione funzionale

Il percorso atleti, dal parcheggio dedicato, al campo è funzionalmente autonomo e protetto dalle aree degli spettatori.

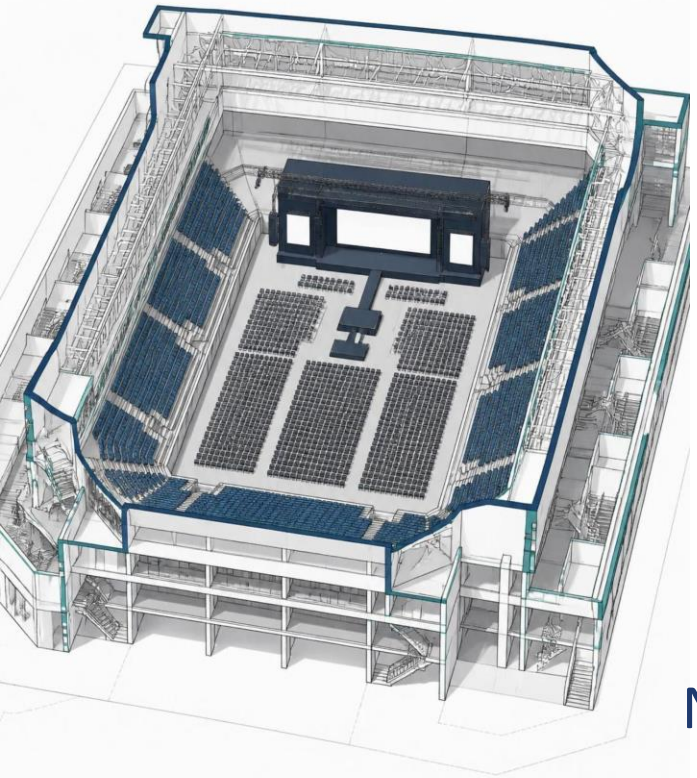
- Uscite di emergenza indipendenti verso luogo sicuro all'aperto
- Tunnel o percorsi protetti verso lo spazio di attività sportiva
- Nessuna interferenza o contatto visivo/fisico con i percorsi del pubblico

PARTE 1- La sicurezza antincendio negli impianti sportivi CONI

D.M. 18/03/1996

Art. 12 – Manifestazioni occasionali

Eventi di pubblico spettacolo (musica, concerti, convegni, assemblee): ridefinire completamente la sicurezza dell'impianto sportivo.



Ricalcolo della capienza e piano di esodo

CAPIENZA: L'occupazione del parterre o piano di gioco aggiunge presenze che richiedono nuove uscite e vie di fuga dimensionate per la densità di affollamento specifica.

CAPACITA' DI DEFLUSSO

IMPIANTI ALL'APERTO

Norma IMPIANTI SPORTIVI

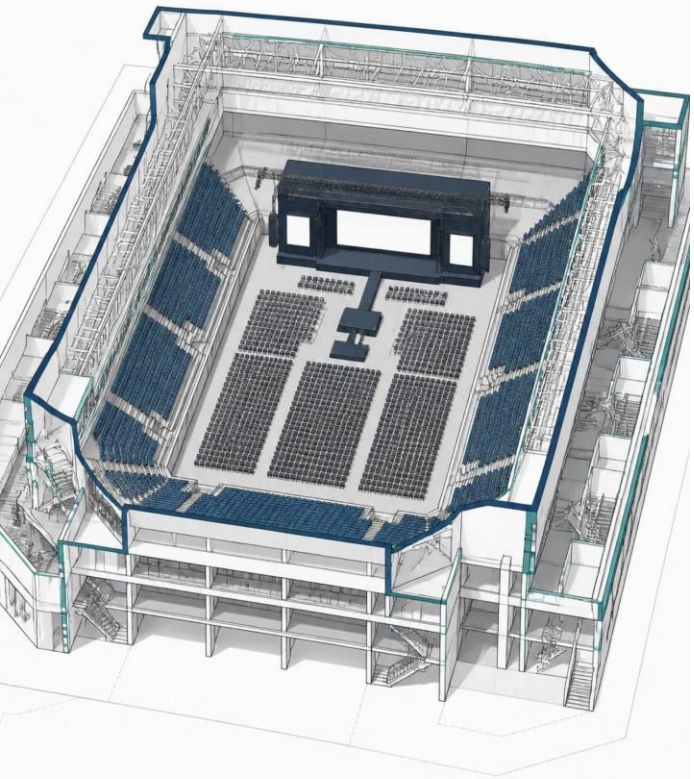
IMPIANTI AL CHIUSO

Norma LOCALI PUBB. SPETTACOLO

D.M. 18/03/1996

Art. 12 – Manifestazioni occasionali

Eventi di pubblico spettacolo (musica, concerti, convegni, assemblee): ridefinire completamente la sicurezza dell'impianto sportivo.



Ricalcolo della capienza e piano di esodo

IMPIANTI AL CHIUSO

La CAPACITA' DI DEFLUSSO per impianti al chiuso con pavimento a quota compresa rispetto al piano di riferimento:

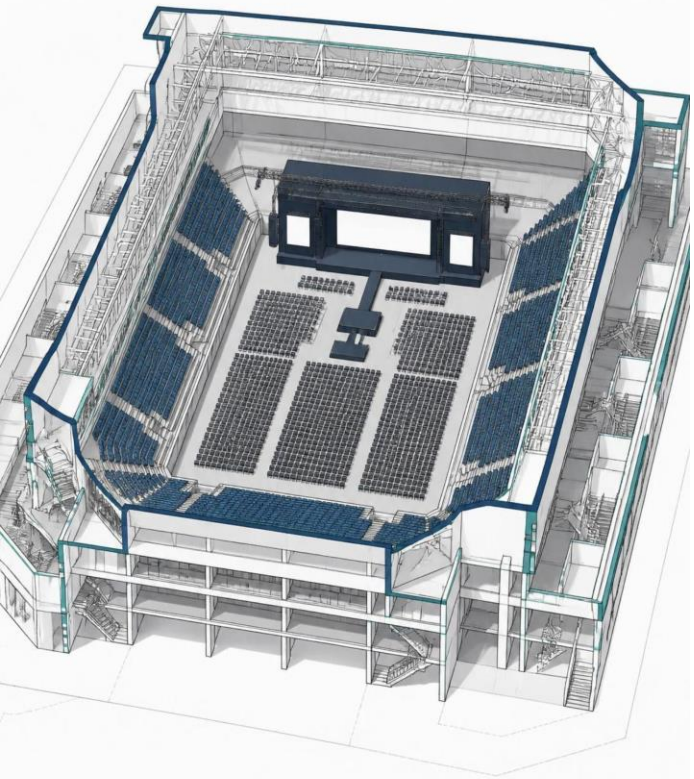
- tra ± 1 m la capacità di deflusso è 50,
- tra ± 7,5 m è 37,5,
- per quota compresa al di sopra o al di sotto di 7,5 m il valore è 33.

(CAPACITA' DI DEFLUSSO IMPIANTI SPORTIVI AL CHIUSO = 50 PERSONE)

D.M. 18/03/1996

Art. 12 – Manifestazioni occasionali

Eventi di pubblico spettacolo (musica, concerti, convegni, assemblee): ridefinire completamente la sicurezza dell'impianto sportivo.



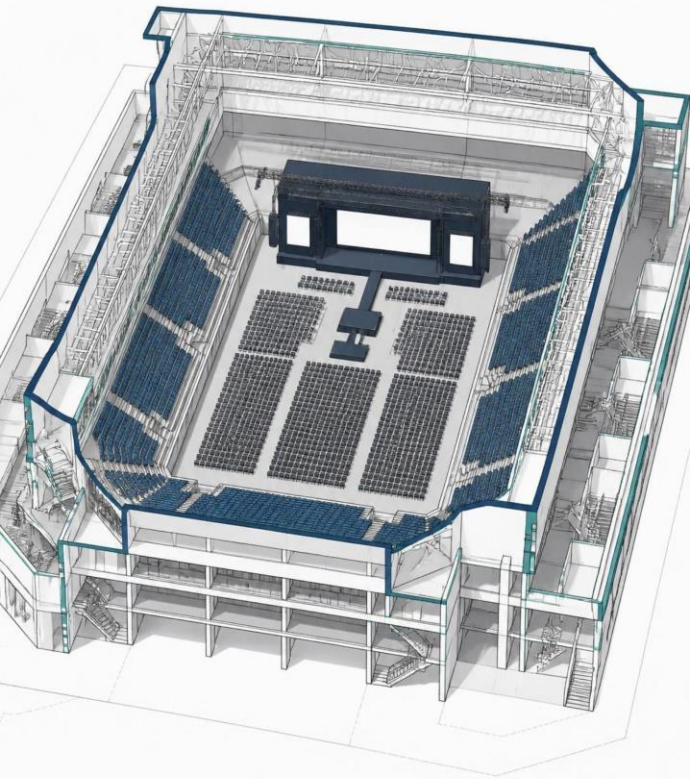
Ricalcolo della capienza e piano di esodo

CAPIENZA SPETTATORI NELL'AREA ATTIVITA' SPORTIVA:
(Nota prot. n. P1307/4139 sott. 6 del 18-06-1997 integrata con Nota prot. n. P1977/4139 sott.6 del 18-12-1997)
la distribuzione del pubblico nell'area destinata ad attività sportiva, in occasione di una manifestazione non sportiva, deve essere prevista come segue:
a) qualora il **pubblico sia disposto in piedi**, la densità di affollamento massima è di ~~*0,7 persone*~~ *al metro quadrato*; *0,5 persone*

D.M. 18/03/1996

Art. 12 – Manifestazioni occasionali

Eventi di pubblico spettacolo (musica, concerti, convegni, assemblee): ridefinire completamente la sicurezza dell'impianto sportivo.



Ricalcolo della capienza e piano di esodo

CAPIENZA SPETTATORI NELL'AREA ATTIVITA' SPORTIVA:
(Nota prot. n. P1307/4139 sott. 6 del 18-06-1997)
b) qualora sia previsto **l'utilizzo temporaneo di sedie**, le stesse dovranno essere organizzate in gruppi comprendenti non più di dieci file, e ciascuna fila con non più di dieci sedie collegate rigidamente tra loro (punto 3.2 dell'allegato al D.M. 19 agosto 1996).
Tenuto conto delle limitazioni sopra riportate**, la capienza di pubblico nell'area di attività sportiva, non deve superare in ogni caso il valore calcolato sulla base della larghezza delle vie di esodo e delle capacità di deflusso previste nell'utilizzo come impianto sportivo.**

D.M. 18/03/1996

Art. 12 – Manifestazioni occasionali

Eventi di pubblico spettacolo (musica, concerti, convegni, assemblee): ridefinire completamente la sicurezza dell'impianto sportivo.

Parere preventivo della commissione

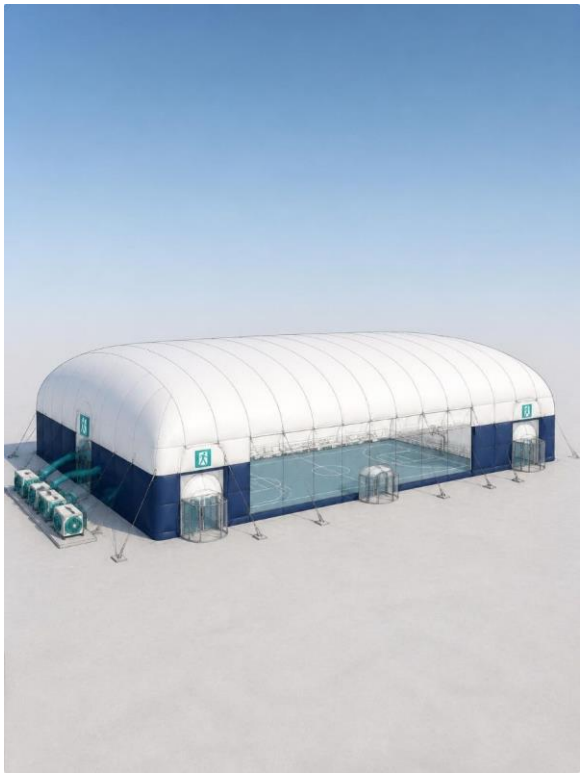
Obbligo di esame progetto e sopralluogo della CPVLPS/CCVLPS prima dell'apertura per verificare l'**agibilità dell'allestimento provvisorio.**



OK regime semplificato
P<2000 – orario 8:00-1:00
Pubblico prevelentemente passivo
ASSEVERAZIONE TECNICO
NO CPVLPS/CCVLPS

D.M. 18/03/1996

Art. 13 – Coperture pressostatiche



L'impiego di coperture pressostatiche è consentito negli impianti ove è prevista **una capienza non superiore a 50 persone**; tali coperture devono essere realizzate con materiali aventi classe di reazione al fuoco non superiore a 2, ed omologati.[…]Devono inoltre essere previste almeno due uscite di larghezza non inferiore a m 1,20, detti varchi devono essere opportunamente intelaiati e controventati per evitare, in caso di caduta del pallone, l'ostruzione dell'uscita.
Deve essere prodotto annualmente al comune, un certificato di idoneità statica a firma di tecnico abilitato attestante l'avvenuta verifica del materiale di copertura e dei dispositivi.

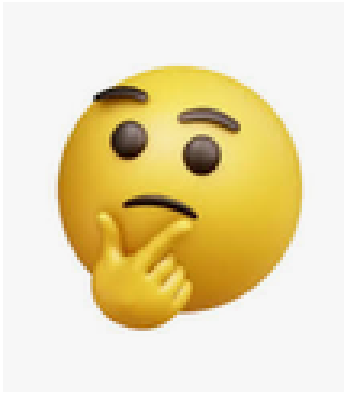


DEROGA VVF ???
Dipende dal tema…

D.M. 18/03/1996

Art. 13 – Coperture pressostatiche

La superficie coperta da pallone pressostatico, coperta stagionalmente, rientra nel computo dell'area al chiuso che determina l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di un impianto?



Sintesi delle casistiche (Attività 65 - D.P.R. 151/2011)

Configurazione dell'impianto	Presenza di locali di servizio	Capienza (pubblico/utenti)	Assoggettabilità (Attività 65)
Pallone pressostatico isolato	Assenti	≤ 100 persone	**Non soggetto** (anche se > 200 m²)
Pallone pressostatico isolato	Assenti	> 100 persone Deroga!	**Soggetto per la capienza**
Pallone con spogliatoi/servizi	Presenti	Qualsiasi	**Soggetto** se superficie totale > 200 m²

D.M. 18/03/1996

Art. 13 – Coperture pressostatiche

La superficie coperta da pallone pressostatico, coperta stagionalmente, rientra nel computo dell'area al chiuso che determina l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di un impianto?

Caratteristica	Manifestazione Temporanea	Attività Stagionale
Durata e continuità	Breve, occasionale e con un arco temporale ben definito. <XX giorni	Legata a un intero periodo dell'anno (es. stagione estiva o invernale).
Ricorrenza	Non ha cadenza prestabilita né carattere permanente.	Si ripete ciclicamente ogni anno con modalità fisse.
Obblighi D.P.R. 151/2011	**Esclusa** (nessun esame progetto o SCIA antincendio ordinaria).	**Soggetta** (obbligo di pratica VVF se supera le soglie di capienza o superficie).
Organo di controllo	Commissione di Vigilanza (Comunale o Provinciale) per il pubblico spettacolo.	Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (tramite iter ordinario).
Esempi tipici	Sagra paesana, concerto singolo, fiera occasionale in piazza.	Stabilimento balneare con discoteca, rifugio alpino, struttura ricettiva estiva.



ATTIVITA' STAGIONALE?

Quindi NON soggetta?
STAGIONALE ≠TEMPORANEO

D.M. 18/03/1996

Art. 14 – Piscine

Le disposizioni speciali per gli impianti natatori disciplinano i percorsi perimetrali, i parametri di densità dei bagnanti e l'assistenza continua.

BANCHINE

Piano vasca

Banchina perimetrale continua con pavimentazione antiscivolo, pendenza per scolo e larghezza minima libera da ostacoli per il soccorso.

DENSITÀ

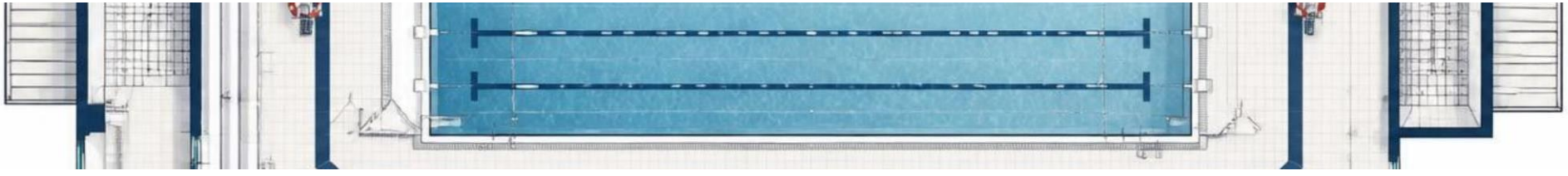
Specchio d'acqua

Indice di affollamento calcolato sulla superficie dello specchio d'acqua per garantire la manovra e prevenire il sovraffollamento in corsia.

SALVATAGGIO

Assistenti bagnanti

Servizio di salvataggio attivo durante l'intero orario: numero di assistenti abilitati proporzionato all'area delle vasche e articolazione dell'impianto.



D.M. 18/03/1996

Art. 14 – Piscine

Le piscine aperte al pubblico, a seguito di pagamento di un biglietto, sono soggette a controlli VVF? Sono soggette a CPVLPS/CCVLPS?



La circolare n. 559/C del 12-01-1995 stabilisce che le piscine aperte al pubblico con pagamento di biglietto sono soggette al controllo della CVLPS. Qualora l'affollamento complessivo superi 100 unità o 200 mq al chiuso, rientrano al punto 65 del D.P.R. 151/2011 come locale di trattenimento.



⇒ Se è anche IMPIANTO SPORTIVO ?

2 SCENARI: 1) IMPIANTO SPORTIVO

2) PISCINA PUBBLICA

D.M. 18/03/1996

Art. 15 –Strutture, finiture e arredi

VVF

Elemento	Requisito tecnico	Specifiche applicative DM 18/03/1996
Strutture portanti e separanti	Resistenza al fuoco (R / REI)	Prestazioni commisurate a carico d'incendio (D.M. 16/02/2007 e D.M. 09/03/2007.
Finiture delle vie di esodo	Reazione al fuoco Classe 1 (50%) Classe 0 (50%)	Pareti, soffitti e pavimenti di atrii, corridoi e scale.
Sedute	Imbottiti - Classe 1 IM Non imbottiti – Classe 2	Materiali obbligatoriamente OMOLOGATI
Teli e controsoffittature	Classe 1	Elementi leggeri sospesi ancorati stabilmente, con dispositivi antisganciamento in caso di esposizione al calore.

La reazione al fuoco è richiesta solo per impianti al chiuso o ambienti interni di impianti all'aperto.

D.M. 18/03/1996

Art. 15 –Strutture, finiture e arredi

VVF

Le **pavimentazioni delle zone dove si praticano le «attività sportive»,** all'interno degli impianti sportivi, sono da considerare attrezzature sportive e quindi non necessitano di classificazione ai fini della reazione al fuoco.

Negli impianti al chiuso, nel caso in cui le zone spettatori siano estese alle zone di attività sportiva, la classificazione della pavimentazione ai fini della reazione al fuoco è comunque necessaria.

Le citate pavimentazioni, se in materiale combustibile, vanno ovviamente computate nel carico d'incendi.



D.M. 18/03/1996

Art. 15 –Strutture, finiture e arredi

VVF

(Chiarimento)
PROT. n° P1013/4139 sott. 7

Roma, 04 agosto 2005

OGGETTO: Stadio Comunale di XXXXX. Campo di calcio in erba sintetica. Quesito

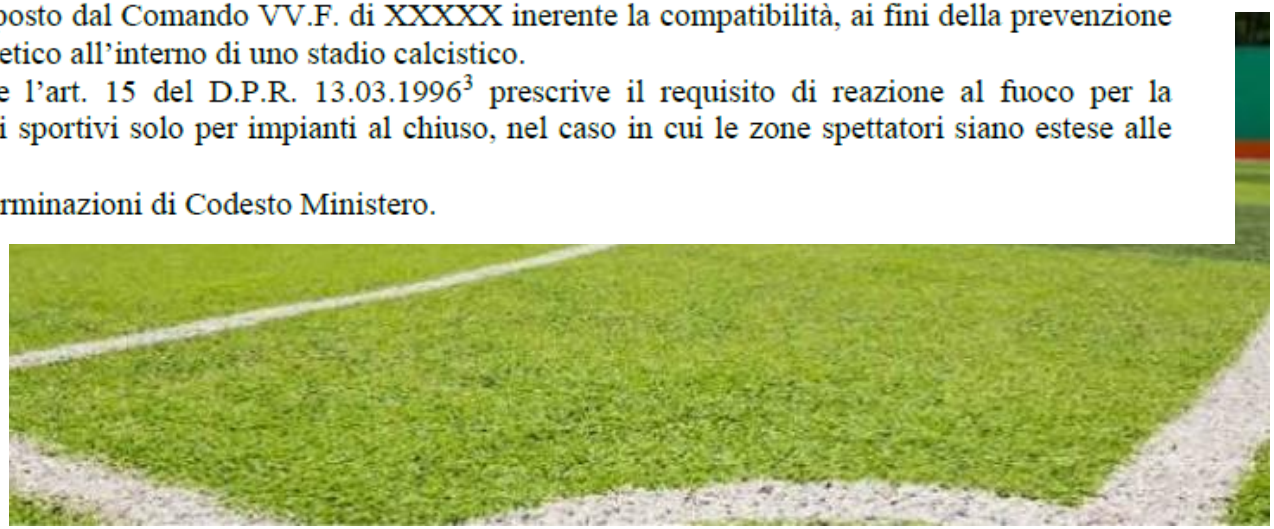
In relazione a quanto rappresentato dal Comando Provinciale di XXXXX si conferma il parere espresso da codesta Direzione Regionale VV.F..

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito proposto dal Comando VV.F. di XXXXX inerente la compatibilità, ai fini della prevenzione incendi, del manto erboso sintetico all'interno di uno stadio calcistico.

Al riguardo si ritiene che l'art. 15 del D.P.R. 13.03.1996[3] prescrive il requisito di reazione al fuoco per la pavimentazione degli impianti sportivi solo per impianti al chiuso, nel caso in cui le zone spettatori siano estese alle zone di attività sportiva.

Si resta in attesa delle determinazioni di Codesto Ministero.



D.M. 18/03/1996

Art. 15 –Strutture, finiture e arredi

VVF

(Chiarimento)
PROT. n° P1059/4109 sott. 53

Roma, 17 ottobre 2000

OGGETTO: Reazione al fuoco dei materiali protettivi di rivestimento delle pavimentazioni di impianti sportivi utilizzati per manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo.

Con riferimento alle note riportate a margine, inerenti il quesito indicato in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesti Uffici ritenendo che il tappeto di protezione dell'area di gioco debba essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1 ed omologato tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco, così come previsto al punto 2.3.2, lettera g), del D.M. 19 agosto 1996 e al punto 15, lettera c), del D.M. 18 marzo 1996.

D.M. 18/03/1996

Art. 16 –Depositi

VVF

I locali per magazzino, attrezzi e materiali combustibili richiedono ubicazione e difese commisurate al carico d'incendio e alle caratteristiche del locale.

UBICAZIONE

Posizione protetta

I depositi vanno collocati preferibilmente all'esterno o in zone isolate dai settori aperti al pubblico e dalle vie d'esodo.

COMPARTIMENTAZIONE

Strutture tagliafuoco

Pareti, solai e porte devono avere idonea resistenza al fuoco; le porte devono essere munite di dispositivo di autochiusura.

VENTILAZIONE

Aerazione

Lo smaltimento dei fumi avviene tramite aperture permanenti verso l'esterno, commisurate alla superficie e alle sostanze immagazzinate, se non possible si ricorre all’areazione forzata.

PARTE 1- La sicurezza antincendio negli impianti sportivi CONI

D.M. 18/03/1996 — **Art. 17 – Impianti tecnici**

VVF

A regola d'arte: progettazione, realizzazione, collaudo, controlli e manutenzione per la continuità in emergenza.

Elettrico ordinario

Quadro generale protetto, sezionamenti d'emergenza accessibili, cablaggi conformi alle norme CEI.

Climatizzazione

Serrande tagliafuoco sulle condotte aerauliche; arresto rapido dei ventilatori in caso d'allarme (D.M. 31/03/2003).

Illuminazione di sicurezza

Luci d'emergenza autonome per gradinate e uscite, con alimentazione ausiliaria ridondante.

Protezione attiva

Rete idranti, estintori distribuiti e rivelazione automatica calibrata sull'attività.

PARTE 1- La sicurezza antincendio negli impianti sportivi CONI

D.M. 18/03/1996

Art. 17 – Impianti tecnici

VVF

IMPIANTI DI SICUREZZA	Autonomia di alimentazione
Illuminazione di sicurezza	60 minuti
Allarme incendio	30 minuti
Rivelazione incendio	30 minuti
Impianti di estinzione incendi	60 minuti

Gli impianti al chiuso, quelli all'aperto per i quali è previsto l'uso notturno e gli ambienti interni degli impianti sportivi all'aperto, devono essere dotati di un impianto di **illuminazione di sicurezza.**
L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di **illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita.**



D.M. 18/03/1996

Art. 17 – Impianti tecnici

VVF

Allarme incendio – conforme alla UNI 9795

Gli impianti al chiuso devono essere muniti di un impianto di allarme acustico in grado di avvertire i presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio.

Rivelazione incendio – conforme alla UNI 9795

Negli impianti al **chiuso**, con numero di spettatori **superiore a 1.000** e negli ambienti interni degli impianti all'**aperto** con numero di spettatori **superiore a 5.000**, deve essere prevista l'installazione di un impianto fisso di **rivelazione e segnalazione automatica** degli incendi.



D.M. 18/03/1996

Art. 17 – Impianti tecnici

VVF

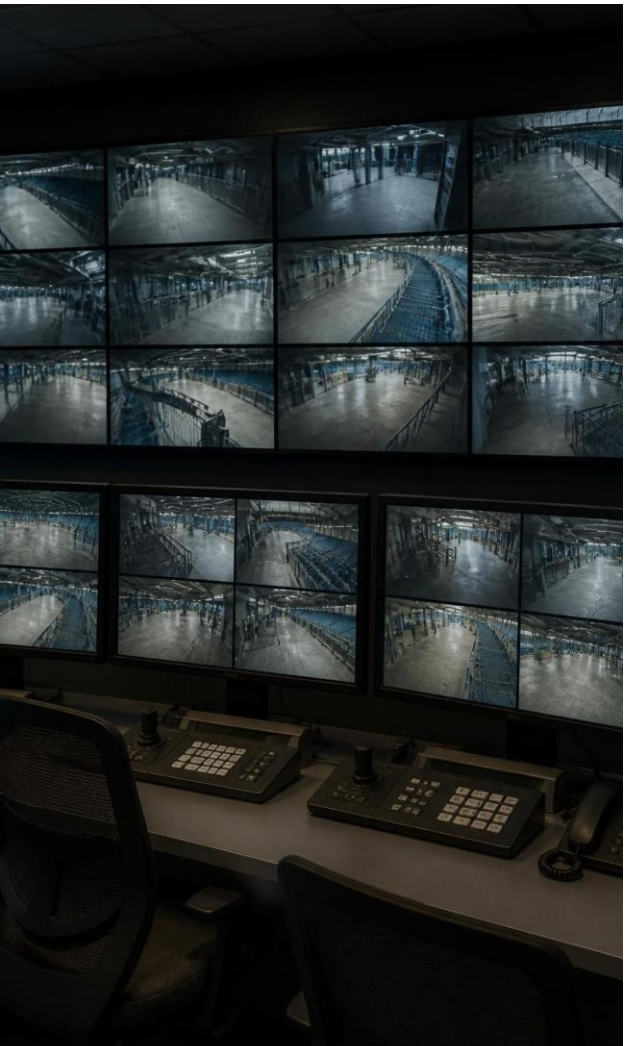
Impianto idrico antincendio – conforme alla UNI 10779
Da D.M. 20/12/2012 Tabella 1:

RETI DI IDRANTI(3)[4]					
Attività	Disposizione vigente	Classificazione secondo disposizione vigente	Livello di pericolosità secondo la norma UN1 10779	Protezione esterna SI/NO (1) (4)	Caratteristiche minime dell'alimentazione idrica richiesta, secondo la norma UN112845
Impianti sportivi	DM 18.3.1996	Al chiuso con più di 100 e meno di 1000 spettatori	1	No	Singola
		Al chiuso con oltre 1000 spettatori e fino a 4000	2	No	Singola
		Al chiuso con oltre 4000 spettatori	2	Si	Singola superiore
		All'aperto con oltre 5000 spettatori e fino a 10000	2	No	Singola
		All'aperto con oltre 10000 spettatori	2	Si	Singola superiore

PARTE 1- La sicurezza antincendio negli impianti sportivi CONI

D.M. 18/03/1996

Art. 18 – Dispositivi di controllo degli spettatori



Impianti sportivi con spettatori >10000 all'aperto o >4000 al chiuso

Videosorveglianza a circuito chiuso per monitorare flussi, varchi e settori sensibili negli impianti ad alta capienza.
Regia centralizzata e telecamere su varchi di accesso e gradinate.
Sorveglianza ottica integrata con la **sala operativa di sicurezza (GOS)**.

Facoltà del Prefetto

L'autorità provinciale può estendere il sistema a capienze inferiori per motivi di ordine pubblico.

D.M. 18/03/1996

Art. 19 – Gestione della sicurezza antincendio

Impianti sportivi con spettatori manifestazioni calcistiche

Articolo	applicazione	Focus principale	Obblighi e soggetti chiave
Art. 19	Tutti gli impianti sportivi soggetti alla norma	**Sicurezza antincendio** ordinaria	Il titolare garantisce la manutenzione degli impianti tecnologici, l'efficienza delle vie di esodo e il registro dei controlli periodici.
Art. 19-bis	Complessi sportivi **multifunzionali** (sport + altre attività)	**Coordinamento** antincendio tra aree diverse	Obbligo di istituire un'**unità gestionale** unica e piani di emergenza differenziati in caso di esercizio parziale della struttura.
Art. 19-ter	Impianti per incontri di **calcio** con capienza **> 10.000 spettatori**	**Ordine e sicurezza pubblica**	Istituzione del **GOS** (Gruppo Operativo Sicurezza), sistemi di videosorveglianza, varchi e controllo degli accessi.
Art. 19-quater	Impianti sportivi durante le manifestazioni	**Gestione operativa** e accoglienza pubblico	Le società utilizzatrici definiscono l'organigramma degli addetti (steward/personale) per instradamento, emergenza e deflusso.

D.M. 18/03/1996

Art. 20 – COMPLESSI E IMPIANTI CON CAPIENZA NON SUPERIORE A 100 SPETTATORI O PRIVI DI SPETTATORI



	D.M. 18/03/1996	Semplificazioni art. 20
Art. 4 Ubicazione	Separazione REI 90	Separazione REI 60
Art. 8 Vie di uscita		
• N° uscite	2 da 120 cm	2 uscite (1 da 120 cm e 1 da 80 cm)
• Capacità esodo	50/250	50/250
• Lunghezza esodo	40/50 m	40/50 m
Art. 17 Impianti	Illuminazione Allarme Rivelazione Estintori Impianto idrico	Illuminazione - - Estintori -

D.M. 18/03/1996

ELEMENTI DI CRITICITA E POSSIBILI SVILUPPI FUTURI

Ultimo ventennio intervenuti mutamenti nel quadro generale della **prevenzione incendi**:

✓**Innovazioni** ……*SENFC e SEFFC, EVAC, ecc…*

✓***Nuove norme procedurali****…….. D.P.R. 151/2011 e D.M. 07/08/2012*

✓ **Nuove normative tecniche**……. (DM 16/02/2007 e al DM 09/03/2007), D.M. 10 marzo 1998 (D.D.M.M. 1,2,3 settembre 2021), impianti di climatizzazione (D.M. 10 marzo 2020), impianti con D.M. 20 dicembre 2012…….

✓Emanazione del **Codice di Prevenzione incendi** approccio differente alla progettazione.

Stratificazione nel tempo di modifiche normative, circolari esplicative, ecc… → **ELEMENTO DI CONFUSIONE E CRITICITA'**

PARTE 1- La sicurezza antincendio negli impianti sportivi CONI

D.Lgs. 38/2021

Il **D.Lgs. 38/2021** prevede all'art 8 l'emanazione di un apposito decreto per il riordino e l'aggiornamento delle norme in materia di ordine e sicurezza pubblica nonché di **prevenzione incendi e sicurezza antincendio per gli impianti sportivi.**



Art.8 del d.lgs. 38/2021

- Regolamento unico
- Disposizioni tecniche: strutturali, idrogeologico, sicurezza antincendio, Ordine Pubblico, sanitarie, accessibilità e gestionali
- Sezione dedicata alle manifestazioni occasionali
- Disposizioni procedurali: Disciplina procedimento per la verifica di conformità e idoneità statica
- Apposita sezione per impianti destinati al gioco del calcio
- Redditività interventi e gestione economico finanziarie degli impianti

PARTE 1- La sicurezza antincendio negli impianti sportivi CONI

D.M. 24/12/2025

Nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2026 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'Interno 24 dicembre 2025, recante le nuove norme tecniche di sicurezza per gli impianti sportivi di calcio.

La normativa è entrata in vigore l'11 febbraio 2026.

Il decreto disciplina:

- **Sicurezza antincendio**
- Sicurezza pubblica e ordine
- Accessibilità
- Modalità di esercizio degli impianti

è riferito in particolare agli **stadi individuati come funzionali allo svolgimento della fase finale del Campionato Europeo UEFA Euro 2032**.

Definisce uno **standard di riferimento per la progettazione degli stadi di grandi dimensioni in Italia nei prossimi anni.**

D.M. 24/12/2025

Ubicazione e aree di sicurezza



Viabilità dei soccorsi. Percorsi carrabili per mezzi antincendio e ambulanze, protetti da traffico ordinario e flussi pedonali.

Aree di servizio esterne. Spazi delimitati per primo pre-filtraggio, controllo titoli e perimetrazione di sicurezza, dimensionati sulla capienza massima teorica.

Spazi di sfollamento. Aree scoperte a cielo libero per il deflusso rapido dei settori prima dell'immissione nella viabilità pubblica.

D.M. 24/12/2025

Ingresso, settori e vie di uscita

Varchi di accesso — Varchi elettronici, tornelli automatizzati e corsie dedicate ad accreditation, media e personale di servizio, con controllo bidirezionale.

Settorializzazione — Compartimentazione fisica e visiva dei blocchi di posti e separazione indipendente dei flussi per tifoserie locali e ospiti.

Moduli di uscita — Scale, rampe e vomitori calcolati in moduli di passaggio proporzionati al tempo massimo di esodo ordinario ed emergenziale.

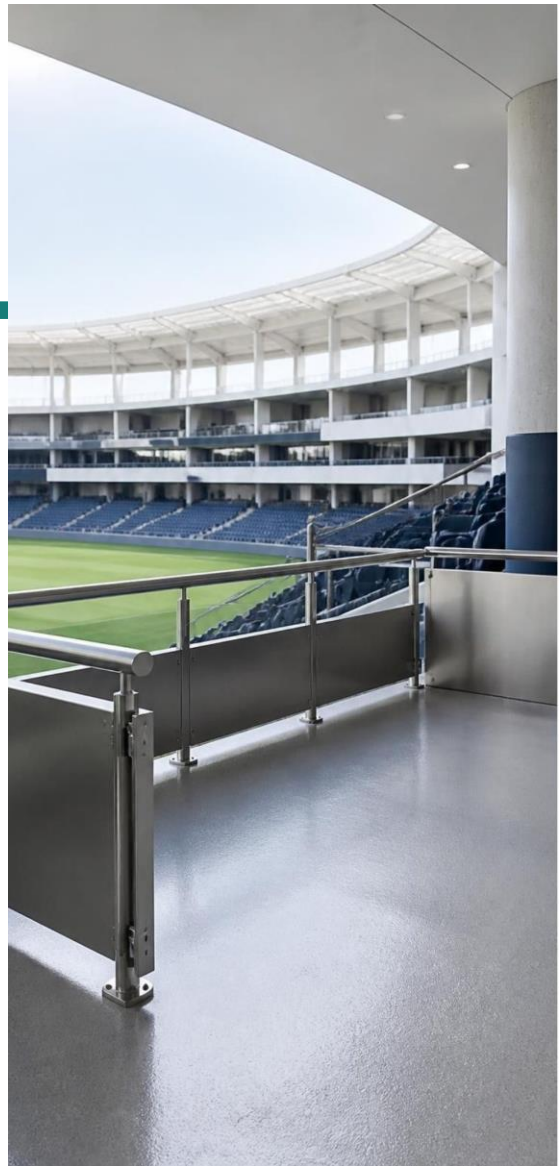
D.M. 24/12/2025

Accessibilità e servizi agli spettatori

Spettatori con disabilità. Postazioni panoramiche integrate nelle gradinate, con visuale sopra il pubblico in piedi; percorsi senza gradini e servizi igienici dedicati contigui.

Servizi igienici e ristoro. Dotazioni minime per settore, calcolate sul rapporto uomini/donne presenti; manutenzione continua durante l'evento.

Primo soccorso. Locali medici di settore per il pubblico e pronto soccorso centrale attrezzato, facilmente accessibili alle ambulanze su viabilità dedicata.



D.M. 24/12/2025

Controllo e egestione delle emergenze

Control Room & GOS. Sala operativa con visuale diretta sul catino, presidiata dal Gruppo Operativo Sicurezza con Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco e steward.

Videosorveglianza CCTV. Copertura ad alta definizione di tornelli, spalti e perimetri; registrazione digitale continua conforme ai requisiti giudiziari e di pubblica sicurezza.

Diffusione sonora EVAC. Impianti elettroacustici di emergenza certificati: intelligibilità della voce (STI) anche al massimo rumore di folla e alimentazione ridondante.



Piano di gestione emergenze. Procedure codificate, coordinamento tra gestore e autorità pubbliche e scenari di evacuazione progressiva o totale.

PARTE 1- La sicurezza antincendio negli impianti sportivi CONI

D.M. 24/12/2025

Relativamente alla **SICUREZZA ANTINCENDIO il testo non contiene grandi novità** rispetto a quanto contenuto nel D.M. 18/03/1996 e s.m.i.i.

Contiene i riferimenti normativi aggiornati alla data di pubblicazione (24/12/2025) pertanto molto più aggiornati di quanto non lo siano nel testo coordinato ministeriale.



Utile riferimento!

PARTE 2 - La sicurezza antincendio nelle palestre



PARTE 2 - La sicurezza antincendio nelle palestre

(Chiarimento)
PROT. n° 0013235

Roma, 06 agosto 2025

OGGETTO: Palestre - applicazione norma tecnica di prevenzione incendi. Quesito.

In riscontro alla richiesta pervenuta con la nota a margine indicata, si conferma che le palestre nelle quali non "*si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni Sportive*", sono attività sprovviste di specifica regola tecnica di prevenzione incendi.

In tali casistiche, quindi, la progettazione antincendio dovrà svilupparsi secondo le indicazioni dell'allegato I al D.M. 7 agosto 2012, nell'ambito della quale le disposizioni contenute nel D.M.18 marzo 1996 e s.m.i potranno costituire un utile riferimento.

Qualora, invece, nelle predette palestre si svolgano "*manifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni Sportive*", le disposizioni contenute nell'articolo 20 del predetto decreto assumono valore di cogenza.

Manifestrazioni CONI?



D.M. 18/03/1996 cogente



Allegato I D.M. 7/08/2012

Allegato I D.M. 7/08/2012

Parte A - DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITÀ NON REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDIO

A.1.3 Valutazione qualitativa del rischio incendio

La terza parte della relazione contiene la valutazione qualitativa del livello di rischio incendio, l'indicazione degli obiettivi di sicurezza assunti e l'indicazione delle azioni messe in atto per perseguirli.

A.1.4 Compensazione del rischio incendio (strategia antincendio)

La quarta parte della relazione tecnica contiene la descrizione dei provvedimenti da adottare nei confronti dei pericoli di incendio, delle condizioni ambientali, e la descrizione delle misure preventive e protettive assunte, con particolare riguardo al comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali ed ai presidi antincendio, evidenziando le norme tecniche di prodotto e di impianto prese a riferimento.

Relativamente agli impianti di protezione attiva la documentazione indica le norme di progettazione seguite, le prestazioni dell'impianto, le sue caratteristiche dimensionali, (quali ad esempio, portate specifiche, pressioni operative, caratteristica e durata dell'alimentazione dell'agente estinguente, ecc ..) e quelle dei componenti da impiegare nella sua realizzazione, nonché l'idoneità dell'impianto in relazione al rischio di incendio presente nell'attività.[10]

A.1.5 Gestione dell'emergenza

Nell'ultima parte della relazione sono indicati, in via generale, gli elementi strategici della pianificazione dell'emergenza che dimostrino la perseguibilità dell'obiettivo della mitigazione del rischio residuo attraverso una efficiente organizzazione e gestione aziendale.

D.M.10/03/1998
"Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro"

PARTE 2 - La sicurezza antincendio nelle palestre

DAL D.M. 10 MARZO 1998 AI NUOVI DECRETI ANTINCENDIO 2021

D.M. 10 MARZO 1998
(ABROGATO dal 29 Ottobre 2022)
ABROGATO

1. **D.M. 1 SETTEMBRE 2021 - Decreto Controlli**
   Controllo e manutenzione impianti antincendio | In vigore dal 25/09/2022



2. **D.M. 2 SETTEMBRE 2021 - Decreto GSA**
   Gestione sicurezza in esercizio ed emergenza, formazione addetti | In vigore dal 04/10/2022



3. **D.M. 3 SETTEMBRE 2021 - Decreto Minicodice**
   Progettazione, realizzazione ed esercizio nei luoghi di lavoro | In vigore dal 29/10/2022



D.M. 3/09/2021 - Criteri Basso Rischio (Allegato I)

- Max 100 occupanti
- Superficie ≤ 1.000 m²
- Quota tra −5 m e +24 m
- Carico d'incendio ≤ 900 MJ/m²

Attività NON soggette

D.M. 03/09/2021 MINICODICE

Art. 3 – Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio

Art. 3.

Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio

1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.

2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti al punto 1, comma 2, dell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato.

3. Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei commi 1 e 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.

4. Per i luoghi di lavoro di cui al comma 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nel decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.

Tutti <u>i luoghi di lavoro</u> che avvengono in attività soggette (non a basso rischio), non dotate di specifica regola tecnica

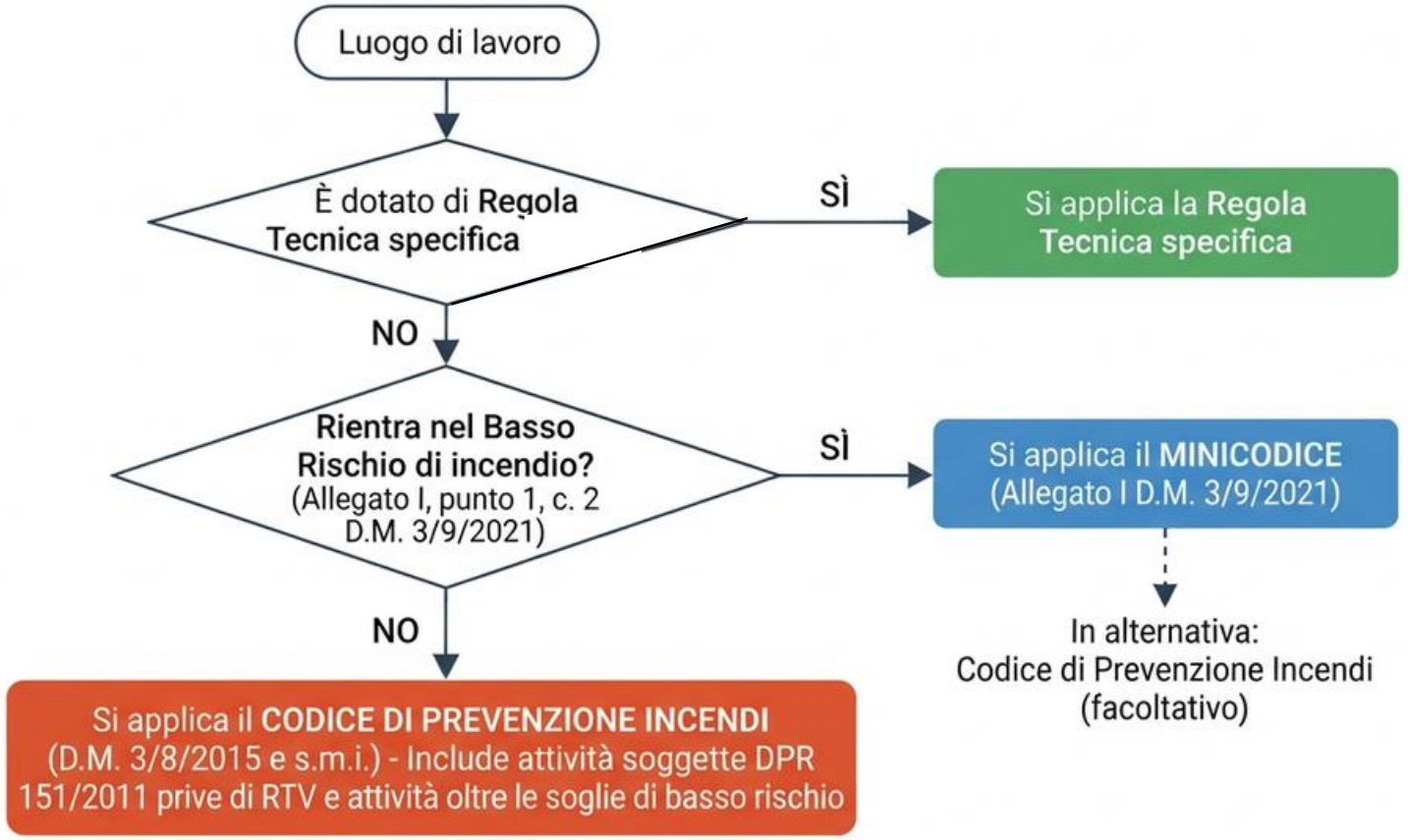
APPLICO IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

anche se l'attività in oggetto non rientra tra quelle descritte esplicitamente nel campo di applicazione (art. 2) del D.M. 03/08/2015



D.M. 03/09/2021 MINICODICE

Art. 3 – Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio



PALESTRE FITNESS



D.M. 03/08/2015

D.M. 18/03/1996

CASO STUDIO CENTRO FITNESS CON SUPERFICIE >200 mq E OCCUPANTI < 100 PERSONE



D.M. 03/08/2015 RTO

APPROCCIO PRESTAZIONALE

APPROCCIO PRESCRITTIVO

D.M. 18/03/1996 Art.20

D.M. 03/08/2015

CASO STUDIO CENTRO FITNESS CON SUPERFICIE >200 mq E OCCUPANTI < 100 PERSONE

Scopo della progettazione

Obiettivi della sicurezza antincendio

- Vita umana
- Incolumità delle persone
- Tutela beni e ambiente

Valutazione del Rischio Incendio

Profili di rischio

R_{vita},
R_{beni},
$R_{ambiente}$

Strategia antincendio

Misure antincendio

1 Reazione al fuoco
2 Resistenza al fuoco
3 Compartimentazione
4 Esodo
5 GSA
6 Controllo dell'incendio
7 Rivelazione e allarme
8 Controllo fumi e calore
9 Operatività antincendio
10 Sicurezza impianti

Livelli di prestazione

I
II
III
…..

Soluzioni conformi

Soluzioni alternative



PARTE 2 - La sicurezza antincendio nelle palestre

D.M. 03/08/2015



CASO STUDIO CENTRO FITNESS CON SUPERFICIE >200 mq E OCCUPANTI < 100 PERSONE

Tipologie di destinazione d'uso	R_{vita}
Palestra scolastica	A1
Autorimessa privata	A2
Ufficio non aperto al pubblico, sala mensa, aula scolastica, sala riunioni aziendale, archivio, deposito librario, centro sportivo privato	A2-A3
Attività commerciale non aperta al pubblico (es. all'ingrosso, …)	A2-A4
Laboratorio scolastico, sala server	A3
Attività produttive, attività artigianali, impianti di processo, laboratorio di ricerca, magazzino, officina meccanica	A1-A4
Depositi sostanze o miscele pericolose	A4
Galleria d'arte, sala d'attesa, ristorante, studio medico, ambulatorio medico	B1-B2
Autorimessa pubblica	B2
Ufficio aperto al pubblico, centro sportivo pubblico, sala conferenze aperta al pubblico, discoteca, museo, teatro, cinema, locale di trattenimento, area lettura di biblioteca, attività espositiva, autosalone	B2-B3
Attività commerciale aperta al pubblico (es. al dettaglio, …)	B2-B4 [1]
Civile abitazione	Ci2-Ci3
Dormitorio, residence, studentato, residenza per persone autosufficienti	Cii2-Cii3
Camera d'albergo	Ciii2-Ciii3
Degenza ospedaliera, terapia intensiva, sala operatoria, residenza per persone non autosufficienti e con assistenza sanitaria	D2
Stazione ferroviaria, aeroporto, stazione metropolitana	E2
[1] Per raggiungere un valore ammesso fra quelli indicati alla tabella G.3-3, δ_a può essere ridotto di un livello come specificato nel comma 3 del paragrafo G.3.2.1.	

Tabella G.3-4: Profilo di rischio R_{vita} per alcune tipologie di destinazione d'uso

Rvita = B2-B3 ⟵



D.M. 03/08/2015

CASO STUDIO CENTRO FITNESS CON SUPERFICIE >200 mq E OCCUPANTI < 100 PERSONE

IPOTESI CASO STUDIO
R vita = B2
Carico di incendio qf= 500 MJ/mq
Occupanti = 99 persone
Superficie = 400 mq



D.M. 03/08/2015

CASO STUDIO CENTRO FITNESS CON SUPERFICIE >200 mq E OCCUPANTI < 100 PERSONE

III esodo
II altro

Carico di incendio

II
Separazione
R60

I
min 2 uscite
Les<50 m

II



R vita = B2
Carico di incendio
qf= 500 MJ/mq
Occupanti = 99 persone
Superficie = 400 mq

II

II

II

II

I

PARTE 2 - La sicurezza antincendio nelle palestre

	D.M. 18/03/1996 Art. 20	D.M. 03/08/2025 - RTO
REAZIONE **Vie di esodo** **Sedute** **Teli e controsoffitti**	 50% Classe 1 e 50% Classe 0 Classe 1 IM Classe 1	 GM2 – Classe 1 * GM3 – Classe 2 IM GM3 – Classe 2 *
RESISTENZA (qfd=500 MJ/mq)	REI 45	REI45
SEPARAZIONE	REI 60	REI 60
ESODO	2 uscite 40 m	2 uscite 50 m
CONTROLLO DELL'INCENDIO	Estintori	Estintori
RIVELAZIONE E ALLARME	Non prevista	Rivelazione Manuale
CONTROLLO FUMI E CALORE	Non previsto	Previsto, ok anche con finestre
OPERATIVITÀ	Accessibilità	Accessibilità
SICUREZZA IMPIANTI	Regola d'arte	Regola d'arte

SOLUZIONE CONFORME

* Da D.M. 14/10/2022 per materiali da costruzione è utilizzabile la sola classificazione EU

R vita = B2
Carico di incendio qf= 500 MJ/mq
Occupanti = 99 persone
Superficie = 400 mq

PALESTRE FITNESS + TRATTENIMENTO?



=>2 SCENARI:

1) **PALESTRA**
2) **LOCALE DI TRATTENIMENTO**



SCENARIO LOCALE DI TRATTENIMENTO

CODICE DI PREVENZIONE INCENDI: RTO + RTV V.15

RTO (D.M. 03/08/2015)

Metodologia generale
- Approccio prestazionale
- Valutazione del rischio

Profili di rischio
- Rvita (vita umana)
- Rbeni (beni economici)
- Rambiente (tutela ambientale)

10 Strategie antincendio (S.1 - S.10)
- S.1 Reazione al fuoco
- S.2 Resistenza al fuoco
- S.3 Compartimentazione
- S.4 Esodo
- S.5 Gestione sicurezza antincendio
- S.6 Controllo fumi
- S.7 Rivelazione ed allarme
- S.8 Controllo incendi
- S.9 Operatività GSA
- S.10 Sicurezza impianti

RTV V.15 (D.M. 22/11/2022)

Attività di pubblico spettacolo
- Punto 65 DPR 151/2011
- Locali di intrattenimento e spettacolo

Classificazione occupanti
- OA (Occupanti A)
- OB (Occupanti B)
- OC (Occupanti C)

Aree specifiche
- TA (Tecnologica)
- TB (Palcoscenico)
- TC (Camerini)
- TM (Museale/Espositiva)
- TT (Tematica/Spettacolo)
- TZ (Altre)

INTEGRAZIONE PROGETTUALE

Densità affollamento
- 2 pers/m2 (in piedi)
- 1,2 pers/m2 (con sedili o tavoli)

2 p/m2

Resistenza al fuoco
- Livello III (requisiti specifici)
- Ottimizzazione strutturale

Esodo e gestione emergenze (S.4, S.5)
- Esodo sicuro e protetto
- Gestione integrata delle emergenze

SCENARIO LOCALE DI TRATTENIMENTO

a. in relazione al *numero di occupanti* n:

OA: $n \leq 200$;

OB: $200 < n \leq 1000$;

OC: $1000 < n \leq 5000$;

OD: $n > 5000$.

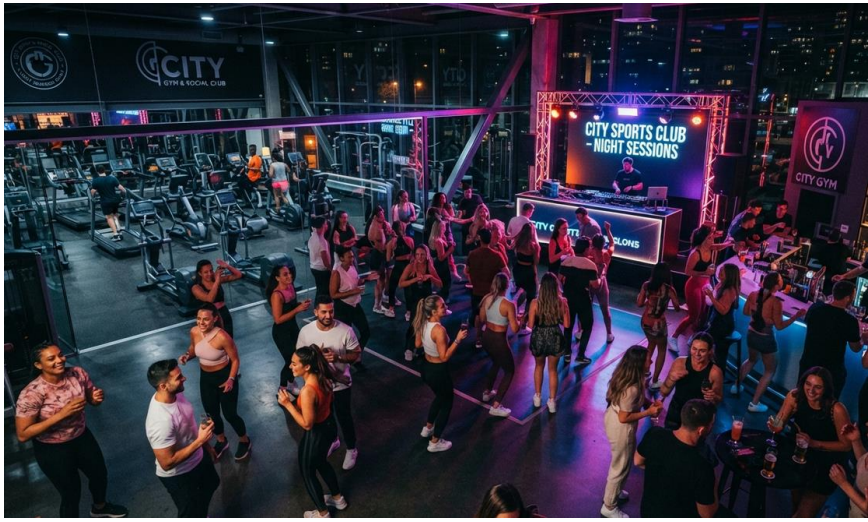
b. in relazione alla *quota dei piani* h accessibili al pubblico:

HA: $-1\ m \leq h \leq 6\ m$;

HB: $-5\ m \leq h \leq 12\ m$;

HC: $-10\ m \leq h \leq 24\ m$;

HD: tutti gli altri casi non rientranti nella classificazione precedente.



R vita = B2
Carico di incendio qf= 500 MJ/mq
Occupanti = 99 persone
Occasionalmente OB
Superficie = 400 mq

OB+HA
TO1 ambiti al chiuso
TO2 ambiti all'aperto

2. **TA1**: ambiti non aperti al pubblico adibiti a sale prove o camerini, di superficie > 100 m^2;

TA2: ambiti non aperti al pubblico adibiti a camerini o servizi, comunicanti direttamente con la scena, di superficie complessiva > 50 m^2;
TA3: ambiti non aperti al pubblico adibiti ad uffici o servizi, di superficie > 200 m^2;

TO1: ambiti al chiuso ed accessibili al pubblico;

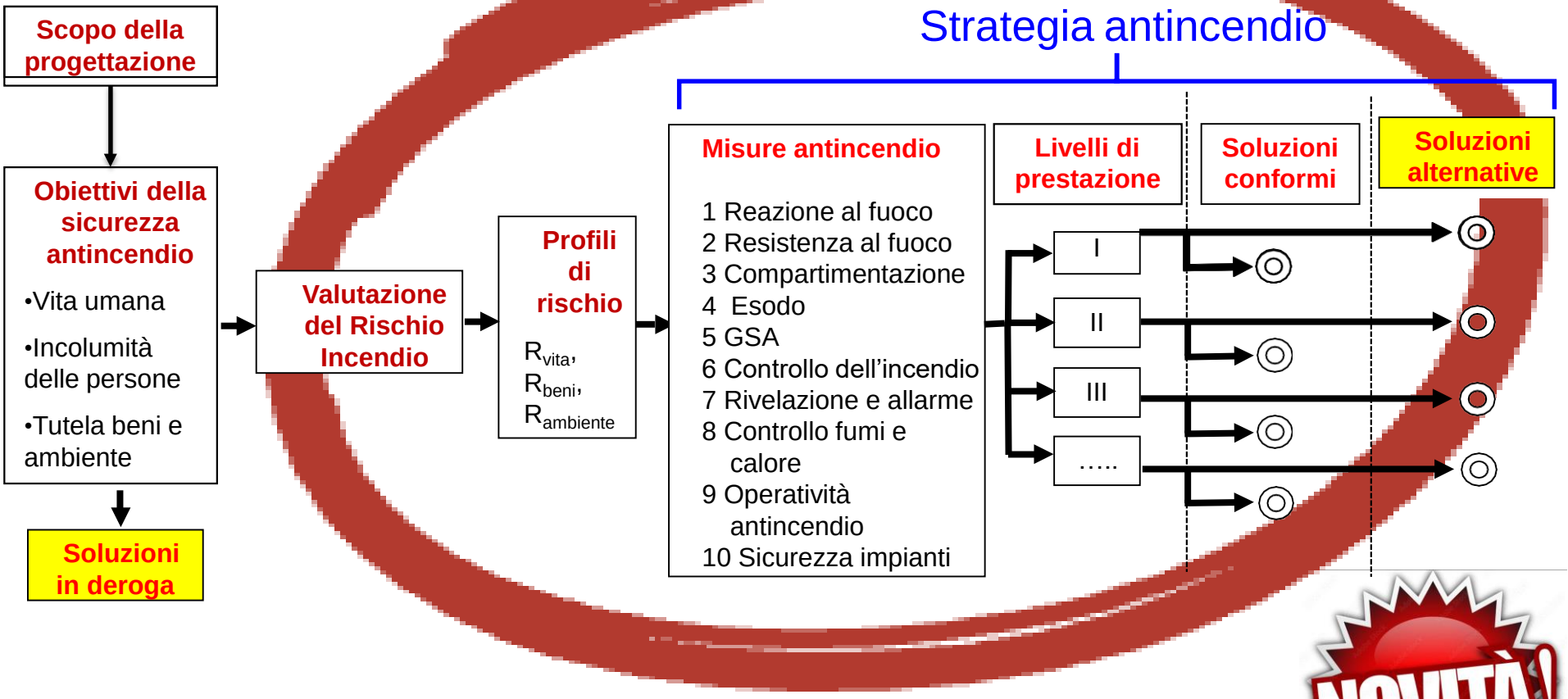
TO2: ambiti, comprensivi delle relative vie d'esodo, all'aperto ed accessibili al pubblico;

PARTE 2 - La sicurezza antincendio nelle palestre

	D.M. 18/03/1996 Art. 20	D.M. 03/08/2025 - RTO	RTO (+ RTV 15 occasionale)
REAZIONE **Vie di esodo** **Sedute** **Teli e controsoffitti**	 50% Classe 1 e 50% Classe 0 Classe 1 IM Classe 1	 GM2 – Classe 1 GM3 – Classe 2 IM GM3 – Classe 2	 GM2
RESISTENZA (qfd=500 MJ/mq)	REI 45	REI45	RTO
SEPARAZIONE	REI 60	REI 60	RTO Comunicazioni da valutare
ESODO	 2 uscite 40 m	 2 uscite 50 m	No tornelli No attraversamento altre aree
CONTROLLO DELL'INCENDIO	Estintori	Estintori	Estintori
RIVELAZIONE E ALLARME	Non prevista	Rivelazione Manuale	EVAC ambiti al chiuso TO1
CONTROLLO FUMI E CALORE	Non previsto	Previsto, ok anche con finestre	RTO
OPERATIVITÀ	Accessibilità	Accessibilità	RTO
SICUREZZA IMPIANTI	Regola d'arte	Regola d'arte	RTO

SOLUZIONE CONFORME

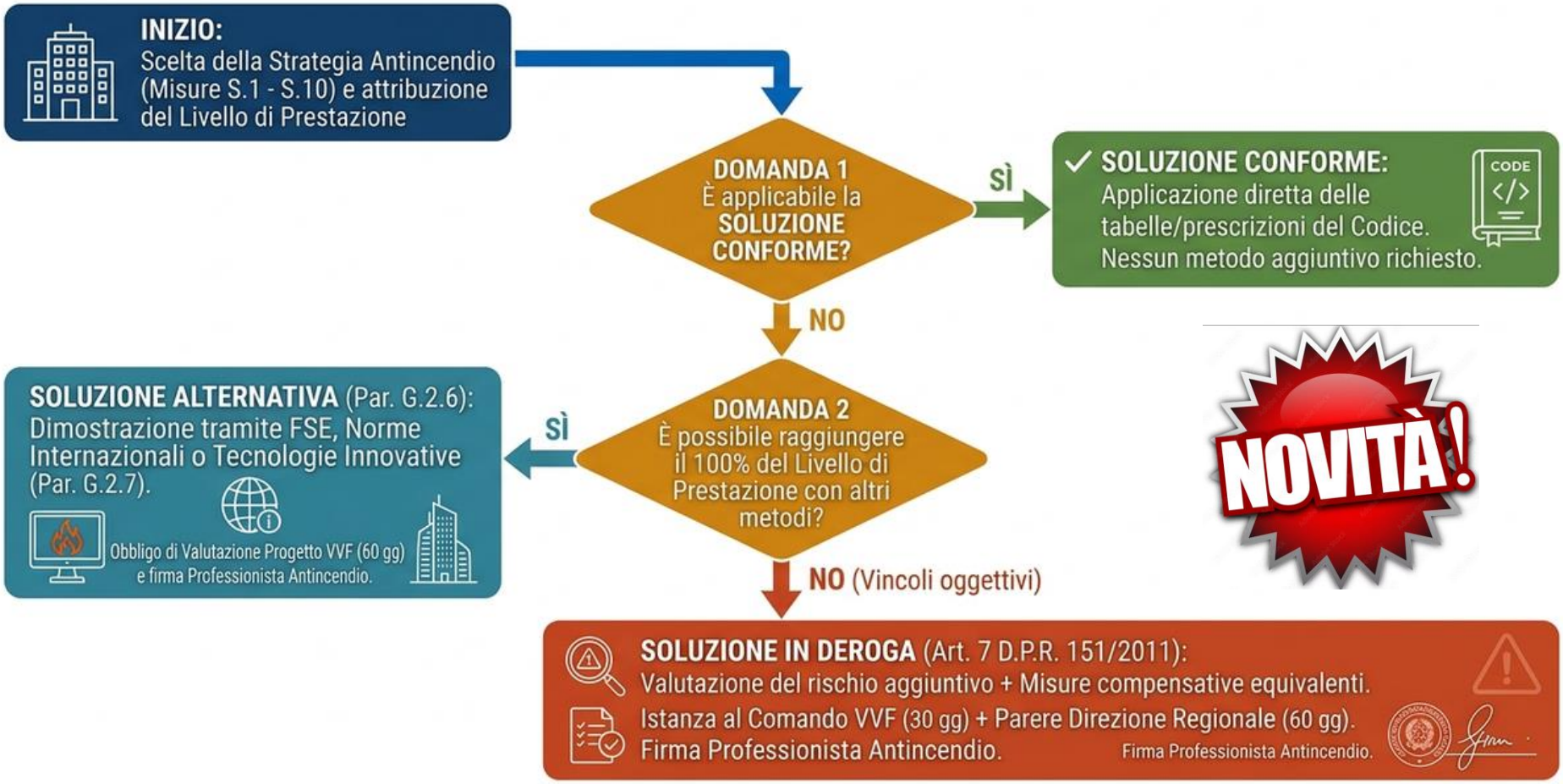
CODICE DI PREVENZIONE INCENDI…



NOVITÀ!

…APPROCCIO PRESTAZIONALE

CODICE DI PREVENZIONE INCENDI…



…APPROCCIO PRESTAZIONALE

D. Ing. Caterina GOVERNI
Via Paronese 100
59100 Prato
0574/6278270
Caterina.governi@vigilfuoco.it

Grazie per l'attenzione!

Domande?

FINE